RIVISTA DI
DIRITTI COMPARATI

Itinerari comparativi nella recente giurisprudenza costituzionale italiana: il caso del "fine vita"*

Sara Martucci

SOMMARIO: 1. Considerazioni preliminari: il "fine vita" come *starting point* privilegiato per l'uso dell'argomento comparativo nella giurisprudenza costituzionale italiana. - 2. Due pronunce emblematiche: l'ordinanza n. 207/2018 come origine del dialogo interordinamentale della Corte. - 3. Segue. La sentenza n. 135/2024: consolidamento ed *enforcement* del nuovo paradigma ermeneutico. - 4. Oltre il "fine vita", le sentenze n. 141/2019, n. 161/2023, n. 135/2025, n. 166/2025 e n. 10 del 2026: ulteriori conferme del recente indirizzo epistemico della Corte. - 5. Osservazioni finali: verso uno statuto epistemologico?.

1. Considerazioni preliminari: il "fine vita" come starting point *privilegiato per l'uso dell'argomento comparativo nella giurisprudenza costituzionale italiana*

Il presente contributo si propone di indagare una questione centrale e controversa nel dibattito costituzionale: il ricorso alla comparazione giuridica nelle decisioni giudiziali, con particolare attenzione a quelle della Corte costituzionale italiana. In via preliminare è opportuno richiamare alcuni dei quesiti che hanno orientato la ricerca, i cui risultati saranno brevemente illustrati nel presente elaborato: quale configurazione può assumere la comparazione nelle sentenze della Corte costituzionale italiana? E, soprattutto, quale rilievo e ruolo devono essere riconosciuti a tale pratica? Al fine di pervenire a riflessioni il più possibile critiche, ponderate e coerenti, l'indagine ha seguito un approccio inferenziale di tipo induttivo, fondato su evidenze empiriche desunte dall'analisi del caso-studio prescelto: le pronunce giurisprudenziali della Corte costituzionale italiana in materia di "fine vita".

In particolare, è stata esaminata la posizione assunta dalla Corte con riguardo alla fase terminale dell'esistenza a partire dalle decisioni storiche, l'ordinanza n. 207/2018 e la sentenza n. 242/2019, per poi giungere alle più recenti: le sentenze n. 135/2024, n. 66/2025, n. 132/2025 e n. 204/2025. Si anticipa che verrà riservato uno spazio significativo soprattutto all'ordinanza n. 207/2018 e alla sentenza n. 135/2024, in quanto costituiscono manifestazioni emblematiche dell'impiego dell'argomento comparativo in questo settore.

---

* L'articolo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a *double-blind peer review*.

Tale modalità di ricerca, sebbene possa apparire più affine alla mentalità giuridica degli operatori del diritto dei sistemi di *common law*[1] è ad ogni buon conto apparsa, a chi scrive, una via metodologica particolarmente promettente per l'approfondimento di una tematica così complessa e di ardua lettura. L'indagine si è infatti confrontata, nella misura che si illustrerà, con la labirintica questione dell'uso dell'argomento comparativo da parte della giurisprudenza costituzionale italiana[2]: una pratica o prassi che, non poggiando su un quadro epistemologico univoco, ha determinato l'insorgere di un ampio e problematico dibattito. È dunque sembrato utile promuovere

[1] Chi scrive è consapevole che una siffatta forma o modalità di processo cognitivo sia caratterizzante in misura maggiore la «mentalità giuridica» degli operatori del diritto di *common law* piuttosto che quelli di *civil law*. A tal riguardo, questa circostanza è ben nota e radicata fin da epoche risalenti tanto da essere messa in luce dai comparatisti di origine tedesca, K. Zweigert e H. Kötz, nell'ambito della classificazione tassonomica dei vari ordinamenti giuridici, proposta nel loro manuale "Introduzione al diritto comparato", incentrata sul concetto mutuato dalla linguistica e dalle arti figurative: lo Stile del sistema. In una prospettiva per certi versi convergente, P. Legrand ha posto in evidenza come le tradizioni giuridiche, lungi dall'essere riducibili a meri insiemi di regole differenti, costituiscano piuttosto universi culturali dotati di proprie modalità di pensiero, presupposti epistemici e strutture cognitive, che segnano in profondità la distanza irriducibile e feconda tra *common law* e *civil law* (cfr. P. Legrand, *Uniformità, tradizioni giuridiche e limiti del diritto*, in *Politica del diritto*, 2017, p. 12 ss.). In termini parzialmente affini, H. P. Glenn altresì, soffermandosi sullo stile del ragionamento dei giuristi nelle diverse tradizioni giuridiche, ha rilevato la tendenziale impronta deduttiva del *civil law* e la prevalente impostazione induttiva del *common law* (cfr. H. P. Glenn, *Tradizioni giuridiche nel mondo. La sostenibilità della differenza*, (a cura di S. Ferlito), Bologna, 2011, p. 221 ss.).

[2] Al fine di provvedere a sagomare il perimetro della questione menzionata, la quale può essere in questa sede intesa come la penetrazione del diritto comparato (nel nostro caso, precisamente e principalmente precedenti giurisprudenziali stranieri) nell'argomentazione giuridica della Consulta, è d'obbligo il riferimento, almeno, e senza pretesa di esaustività, a L. Pegoraro, *La Corte costituzionale e il diritto comparato nelle sentenze degli anni '80*, in *Quaderni costituzionali*, 1987, p. 601 ss.; L. Pegoraro, *L'argomento comparatistico nella giurisprudenza della Corte costituzionale italiana*, in G.F. Ferrari – A. Gambaro (a cura di), *Corti nazionali e comparazione giuridica*, Napoli, 2006, p. 477 ss.; L. Pegoraro, *La Corte costituzionale italiana e il diritto comparato. Un'analisi comparatistica*, Bologna, 2006; V. Zeno-Zencovich, *Il contributo storico-comparatistico nella giurisprudenza della Corte costituzionale italiana: una ricerca sul nulla?,* in *Rivista diritto pubblico comparato ed europeo*, 2005, p. 1993 ss.; A. Baldassarre, *La Corte costituzionale italiana e il metodo comparativo,* in *Rivista diritto pubblico comparato ed europeo*, 2006, p. 983 ss.; P. Ridola, *La giurisprudenza costituzionale e la comparazione,* in G. Alpa (a cura di) *Il giudice e l'uso delle sentenze straniere. Modalità e tecniche della comparazione giuridica*, Milano, 2006; G. De Vergottini, *Oltre il dialogo tra le Corti, Giudici, diritto straniero, comparazione*, Bologna, 2010; P. Passaglia, *Il diritto comparato nella giurisprudenza della Corte costituzionale: un'indagine relativa al periodo gennaio 2005 – giugno 2015,* in *Consulta OnLine*, 2015, p. 589 ss.; D. De Lungo, *Comparazione e Legittimazione. Considerazioni sull'uso dell'argomento comparatistico nella giurisprudenza costituzionale recente, a partire dal caso Cappato*, in *federalismi.it*, 2019; P. Passaglia, *L'utilizzo del diritto comparato da parte della Corte costituzionale italiana. Alcuni spunti di riflessione a partire dalla giurisprudenza del periodo 2000-2021*, in *DPCE Online,* 2022, p. 191 ss.; A. M. Lecis Cocco Ortu, *The use of foreign precedents by the Italian Constitutional Court: Something new under the sun?,* in T. Groppi – M.-C. Ponthoreau – I. Spigno (eds), *Judicial Bricolage. The Use of Foreign Precedents by Constitutional Judges in the 21st Century,* London, 2025, p. 477 ss. e, sui profili della teoria dell'argomentazione, G. Repetto, *Argomenti comparativi e diritti fondamentali in Europa. Teorie dell'interpretazione e giurisprudenza sovranazionale*, Napoli, 2011, p. 3 ss.

l'osservazione e la considerazione critica muovendo da una base circoscritta, ma al contempo densa e robusta: la giurisprudenza sul "fine vita".

Una volta fornita una giustificazione alla metodologia di analisi induttiva a tal fine adottata, occorre evidenziare le ragioni per cui la giurisprudenza costituzionale italiana sul "fine vita" ha costituito (e ancora potenzialmente costituirà) terreno d'elezione per l'uso dell'argomento comparativo. Nelle sei (o, più propriamente, quattro)[3] pronunce della Consulta italiana relative al diritto fondamentale dell'individuo all'autodeterminazione nelle fasi finali della propria esistenza, è agevolmente riscontrabile la presenza di «inferenze extrasistemiche»[4] ovverosia riferimenti a fattori e componenti di diritto straniero[5] non trascurabili e meritevoli di considerazione. Che l'ambito tematico delle questioni di "fine vita" abbia favorito il più completo disvelamento del fenomeno in esame risulta coerente con le attese e con le innumerevoli previsioni dottrinali per almeno tre ordini di ragioni.

In primo luogo, il "fine vita" richiama l'attenzione sull'insidioso, delicato e complesso contesto della salvaguardia dei diritti fondamentali[6]: una sfera o macroarea in cui si registrano moti di convergenza e tensioni universalistiche[7]. Proprio la peculiare

[3] Il riferimento è, senz'altro, all'ordinanza n. 207 del 2018, nonché alle sentenze n. 242 del 2019, n. 135 del 2024 e n. 66 del 2025. D'altro canto, la sentenza n. 132 del 2025 non riveste particolare rilievo ai fini del presente studio, poiché si tratta di una pronuncia che si arresta sul profilo processuale e dunque non si addentra nel merito della questione di legittimità costituzionale, dichiarata, peraltro, inammissibile. Al contempo, la recentissima sentenza n. 204 del 2025, investita della verifica di legittimità della legge regionale del 14 marzo 2025, n. 16 (Modalità organizzative per l'attuazione delle sentenze della Corte costituzionale 242/2019 e 135/2024), presenta un margine di apertura alla comparazione costituzionale più moderato e, per tali ragioni, risulta di interesse più contenuto ai fini dell'indagine odierna.

[4] La citazione è tratta da A. Lollini, *Searching for Differences: l'uso del diritto straniero seguendo un'ermeneutica per differenziazione*, in *Ars interpretandi,* 2016, p. 78 ss.

[5] Si riscontra la presenza effettiva di tali riferimenti, seppur aventi forme variegate e difformi gradi di intensità. Sul ricorso al diritto "alieno", cfr. G. Gorla, *Il ricorso alla legge di un luogo vicino nell'ambito del diritto comune europeo,* in G. Gorla (a cura di), *Diritto Comparato e Diritto Comune Europeo*, Milano, 1981, p. 619 ss. In questo saggio dottrinario *ante litteram*, l'Autore illustra il fenomeno, già presente nell'età del diritto comune, del ricorso alla *lex alii loci* quale tecnica ermeneutica.

[6] Sulla prevalenza dell'impiego dell'argomento comparativo con riferimento ai diritti fondamentali, cfr., tra gli altri, A. Di Martino, *Circolazione delle soluzioni giuridiche e delle idee costituzionali. Questioni di metodo comparativo e prassi tra culture costituzionali e spazi globali*, in *DPCE Online*, 2022, p. 824 ss.; A. Ruggeri, *Comparazione giuridica e certezza del diritto costituzionale,* in dirittocomparati.it, 2015, p. 8 ss.; P. Passaglia, *Il diritto comparato nella giurisprudenza della Corte costituzionale,* op. cit., p. 604 ss.; Id., *L'utilizzo del diritto comparato da parte della Corte costituzionale italiana*, op. cit., p. 209 ss. Purtuttavia, occorre rilevare che si possono rinvenire forme di comparazione giuridica anche nell'ambito della giurisprudenza sull'organizzazione costituzionale e territoriale, se pur largamente influenzata da dinamiche storiche e istituzionali proprie del singolo paese.

[7] Precisamente, i percorsi dialogici e di integrazione assiologica sono stati promossi e stimolati, in primo luogo, in virtù dell'impegno costante e perseverante della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, che ha attribuito alla categoria dei diritti fondamentali, quelli risultanti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e derivanti dalle tradizioni costituzionali comuni, la qualifica di principi generali e una posizione preminente nell'edificio comunitario; in secondo luogo, per effetto

attitudine dei diritti fondamentali ad oltrepassare i confini degli ordinamenti nazionali e ad inserirsi in dinamiche di circolazione multidirezionale rende tale ambito altamente permeabile al dialogo con le esperienze giuridiche maturate in altri sistemi.

In secondo luogo, la fase terminale dell'esistenza afferisce al novero delle questioni sensibili di quello che è stato denominato "biodiritto"[8], un ambito che, pur non presentando un integrale allineamento tra i vari ordinamenti giuridici[9], richiede comunque un confronto interordinamentale[10] costante, e per molti versi, difficilmente eludibile.

Da ultimo, in linea di principio, la materia del "fine vita" costituisce un settore nel quale si sono susseguiti rapidi e talora profondi processi di trasformazione. Tali mutamenti, sospinti prevalentemente dall'evoluzione delle sensibilità sociali e culturali, trovano, più in generale, fondamento nel continuo rimodularsi delle coordinate entro le quali vengono definite le condizioni dell'autodeterminazione individuale. In siffatti contesti, connotati da una elevata coscienza etica e da marcate implicazioni politiche, l'ordinamento può incontrare forti resistenze all'interno del circuito legislativo, tali da impedire o, quantomeno, rallentare l'approntamento di una disciplina tempestiva, compiuta e definitivamente assestata. Per tali ragioni, le corti costituzionali e supreme, sovente esposte al rischio di un'indebita ingerenza nella sfera propria della discrezionalità legislativa, possono pertanto trovarsi nella necessità di intervenire in una fase di transizione nella quale il quadro normativo interno non appare ancora pienamente consolidato e le istanze emergenti non hanno trovato una compiuta composizione nel circuito politico-rappresentativo. In tali circostanze, l'argomento comparativo può acquisire una peculiare pregnanza: consente alla Corte di ampliare il proprio orizzonte di osservazione e di misurarsi con soluzioni normative e giurisprudenziali già maturate in altri contesti ordinamentali. Un siffatto raffronto può,

dell'entrata in vigore della Carta europea dei diritti dell'Uomo, anche nota come Carta di Nizza, e del riconoscimento del suo valore vincolante. Per un ampio inquadramento del tema, cfr. G. Repetto, *Argomenti comparativi e diritti fondamentali in Europa.* op. cit., p. 207 ss.; G. De Vergottini, *Tradizioni costituzionali comuni e Costituzione europea*, in *Forum di quaderni costituzionali*, 2005; S. Mangiameli, *The Constitutional Traditions Common to the Member States in European Law, as a Tool for Comparison among MS Legal Orders in the Construction of European Fundamental Rights,* in ipof.it, 2016, p. 1 ss.; E. Pagano, *Le tradizioni costituzionali comuni degli Stati come fonte dei diritti fondamentali dell'UE,* in iris.cnr.it, 2020; S. Ninatti, *Dalle tradizioni costituzionali comuni all'identità costituzionale il passo è breve? Riflessioni introduttive,* in *Rivista telematica Stato, chiese e pluralismo confessionale,* 2019, p. 103 ss.

[8] Per una sagomatura accurata del tema del "biodiritto", cfr. C. Casonato, *Introduzione al biodiritto*, Torino, 2012; Id, *Biodiritto. Oggetto, fonti, modello, metodo*, Torino, 2023.

[9] Come rilevato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella decisione del 13 giugno 2024, *Case of Dániel Karsai V. Hungary*, in materia di "fine vita", agli Stati membri del Consiglio d'Europa spetta un considerevole margine di apprezzamento circa l'eventuale legalizzazione delle pratiche eutanasiche, rimanendo tuttavia fermo il dovere della Corte di valutare la conformità di tali discipline alla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo.

[10] In tale prospettiva e, più in generale, sulla propensione naturale all'impiego del diritto comparato nel "biodiritto", cfr. M. Graziadei e S. Praduroux, *Il biodiritto nello specchio della comparazione*, in biodiritto.org, 2019, p. 361 ss.

infatti, offrire un utile ausilio nell'attività interpretativa e, per tale via, contribuire a cogliere le possibili direttrici evolutive del diritto in settori connotati da un accentuato dinamismo. In altri termini, la comparazione giuridica si eleva a dispositivo ermeneutico attraverso il quale interrogare, al cospetto delle sollecitazioni provenienti dalla società civile, il significato attuale dei diritti e dei principi costituzionali[11].

Le tre premesse sopra indicate, l'evocazione della protezione dei diritti fondamentali, l'attinenza alle questioni di biodiritto e la particolare esposizione della materia a processi evolutivi, illustrano la ragione per cui il "fine vita" ha costituito un terreno particolarmente fertile e, come si mostrerà nel prosieguo, lo *starting point* privilegiato per l'impiego proficuo dell'argomento comparativo nell'attività interpretativa della Corte costituzionale italiana.

2. *Due pronunce emblematiche: l'ordinanza n. 207/2018 come origine del dialogo interordinamentale della Corte*

Come evidenziato in precedenza, le pronunce-chiave per l'indagine sono state principalmente l'ordinanza n. 207/2018 e la sentenza n. 135/2024. La loro analisi mostra come il ricorso all'argomento comparativo, nell'ambito della giurisprudenza

[11] In ordine alla dualità, benché non configurata in termini rigidamente dicotomici, bensì secondo una prospettiva gradualistica, tra approcci *originalist* e *non-originalist* all'interpretazione costituzionale, a seconda che il significato della Costituzione sia ancorato, rispettivamente, alle concezioni, alle intenzioni, alle finalità e ai valori propri della generazione costituente ovvero a quelli dell'epoca contemporanea, v. J. Goldsworthy, *Interpreting Constitutions: A Comparative Study*, Oxford, 2006, p. 3 ss. In tale cornice, l'A. sottolinea la funzione dell'interpretazione costituzionale nel raccordare il significato della Costituzione alle circostanze sopravvenute ed alle concezioni contemporanee della giustizia e dell'utilità sociale, nonché l'attitudine del comparativismo costituzionale ad ampliare l'orizzonte dell'interprete, dischiudendo la pluralità delle soluzioni giuridiche praticabili. Più precisamente, l'A., nel propugnare una concezione moderata dell'*originalism*, evidenzia peraltro come tale impostazione non si ponga in termini di radicale antitesi rispetto al *non-originalism*, collocandosi piuttosto le concrete posizioni interpretative lungo un *continuum* tra i due poli. Su tale ricostruzione teorica, si appuntano, tuttavia, le considerazioni critiche di H. M. Hurd (cfr. H. M. Hurd, *Living in the Past: Burkean Conservatism and Originalist Interpretation*, in J. Goldsworthy – T. Campbell (eds), *Legal Interpretation in Democratic States*, Aldershot, 2002, p. 173 ss.), la quale sottopone a scrutinio la possibilità di rinvenire nei principi del conservatorismo *burkeano* un fondamento idoneo a giustificare tale versione moderata dell'*originalism*, negandone, in definitiva, l'idoneità a sorreggere tale impostazione. Sul fronte nazionale, in ordine alla specificità dell'interpretazione costituzionale e alla dimensione diacronica dei principi costituzionali, concepiti quali enunciati normativi destinati a dispiegare la propria forza precettiva nel divenire storico e ,per ciò stesso, chiamati a contemperare istanze di stabilità e di elasticità, senza tuttavia recidere il vincolo con il significato originariamente impresso alla Carta dal potere costituente cfr. M. Luciani, *Interpretazione costituzionale e testo della Costituzione. Osservazioni liminari,* in G. Azzariti (a cura di), *Interpretazione costituzionale*, Torino, 2007, p. 41 ss., e F. Modugno, *Interpretazione per valori e interpretazione costituzionale*, *ivi*, p. 51 ss.

costituzionale italiana, si collochi attualmente in una fase di progressiva maturazione[12]. È trascorso molto tempo da quando parte della dottrina parlava, con una certa dose di scetticismo, di una «ricerca sul nulla»[13]. Oggi, al contrario, il panorama appare profondamente mutato, così come riconosciuto anche dalla riflessione accademica più recente, che ha evidenziato il crescente consolidarsi della comparazione quale congegno metodologico di rilievo nell'argomentazione della Corte costituzionale italiana.

Purtuttavia, sul punto la dottrina comparatistica sembra ancora procedere con prudenza, privilegiando toni misurati e cauti[14]. Se ci si limita alle evidenze empiriche disponibili, emerge una Corte che, nella parte motiva delle proprie decisioni, tende a richiamare[15] in modo sempre più persistente e manifesto le pronunce di sue omologhe straniere. A una prima lettura, tale impostazione può essere valutata non solo come un significativo mutamento di prospettiva, ma senz'altro come l'inaugurazione di un percorso innovativo intrapreso dalla giurisprudenza costituzionale italiana nell'uso della comparazione giuridica.

Anzitutto, la Corte ormai non si limita più, come sovente accadeva in passato, ad effettuare meri richiami frammentari, non argomentati e giuridicamente non decisivi al diritto straniero né si trincera più dietro la barriera protettiva della comparazione

[12] In questi termini si esprime la dottrina comparatistica recente. Cfr. P. Passaglia, *L'utilizzo del diritto comparato da parte della Corte costituzionale italiana.*, op. cit., p. 191 ss,; Id, *Giustizia costituzionale e diritto comparato in Italia. Qualche riflessione sull'ultimo quarto di secolo,* in *DPCE Online*, 2024, p. 221 ss.; A. M. Lecis Cocco Ortu, *The use of foreign precedents by the Italian Constitutional Court.,* op. cit., p. 477 ss.; F. Duranti, *Giustizia costituzionale e comparazione. Nuove tendenze e dinamiche negli ordinamenti di democrazia stabilizzata,* in *DPCE Online,* 2025, p. 823 ss.

[13] Z. Zeno-Zencovich, *Il contributo storico-comparatistico nella giurisprudenza della Corte costituzionale italiana*, op. cit., p. 1993 ss. Su un piano diverso, ma ugualmente attento ai profili critici del fenomeno, si colloca la riflessione di G. De Vergottini che, in *Oltre il dialogo tra le Corti, Giudici, diritto straniero, comparazione*, op. cit., ricostruisce la comparazione giuridica come metodo interpretativo rigoroso, fondato su un processo valutativo e volitivo esplicito e verificabile *ab extra* e strettamente connesso alla *ratio decidendi.* Entro questo quadro teorico, l'Autore propone dunque una lettura restrittiva dell'uso della comparazione giuridica, osservando come, alla luce di tali presupposti, l'esperienza della Corte costituzionale italiana, quantomeno quella risalente, difficilmente possa essere ricondotta, in senso tecnico, al novero delle corti di vertice che praticano la comparazione giuridica.

[14] Si rievoca la critica provocatoria di Vlad Perju rivolta agli stessi comparatisti, ritenuti dall'Autore in parte responsabili del progressivo declino e dell'insuccesso dell'uso del diritto comparato. Cfr. V. Perju, *The Hollow Canon of Transnational Constitutional Engagement*, in S. Choudry – M. Hailbronner-M. Kumm (eds), *Global Canons in an Age of Contestation: Debating Foundational Texts of Constitutional Democracy and Human Rights,* Oxford, 2024, p. 585 ss.

[15] A questa altezza, si parla in termini di mero richiamo; si specificherà in seguito il suo significato.

implicita[16] (o sotterranea[17], o clandestina[18], o cripto-comparazione, o sommersa[19]). Al contrario, essa appare sempre più impegnata (*engaged*[20]) nell'instaurazione di un dialogo propositivo e attivo con gli altri ordinamenti stranieri. Siffatto confronto dialogico prende corpo direttamente nella motivazione della decisione, costituendo già di per sé un primo elemento di rilievo.

Ciò risulta ancor più significativo se si considera l'esistenza di molteplici barriere e vincoli, di natura strutturale e talora ideologica, che hanno tradizionalmente impedito l'emersione di argomentazioni comparate nelle pronunce della Corte costituzionale italiana. Tra gli ostacoli di matrice strutturale, va ricordata innanzitutto la conformazione stessa delle sentenze del Giudice delle leggi[21], le quali, in linea teorica, risultano orientate ai principi di sinteticità, rigore espositivo e chiarezza. Ciò impone alla Corte di includere nel *corpus* della decisione esclusivamente quegli elementi che

[16] Senz'altro, l'impiego della comparazione giuridica implicita trova riscontro nelle sentenze n. 366 del 1991 e n. 81 del 1993 della Corte costituzionale italiana, in forza delle quali la medesima ha ribadito il rilievo costituzionale e l'inviolabilità del diritto alla riservatezza dei dati personali (c.d. privacy), in virtù del combinato disposto degli artt. 2 e 15 Cost.. Nelle richiamate decisioni, sebbene non compaia alcun esplicito riferimento al diritto straniero, è agevole risalire alla provenienza statunitense degli argomenti adottati dal Giudice delle leggi. A tal riguardo, occorre sottolineare che il giudice relatore delle due pronunce fu Antonio Baldassarre, costituzionalista italiano, il quale ha approfondito specificamente il diritto alla *privacy* nel contesto degli Stati Uniti d'America. Cfr. A. Baldassarre, *La Corte costituzionale italiana e il metodo comparativo,* op. cit., p. 983 ss.

[17] Un altro epiteto che figura in G. De Vergottini, *Oltre il dialogo tra le Corti, Giudici, diritto straniero, comparazione*., op. cit.

[18] In questi termini, v. A. Somma, *L'uso giurisprudenziale della comparazione nel diritto interno e comunitario*, Milano, 2001, p. 258 ss.

[19] In tal senso, v. P. Passaglia, *La struttura e la forma delle decisioni e l'uso del diritto comparato da parte dei giudici costituzionali*, consultabile su *academia.edu.*, 2015.

[20] Si allude qui al modello di comunicazione trans-giudiziale definito "*engagement*" elaborato da V. Jackson, *Constitutional Engagment in Transnational Era*, Oxford University Press, 2013, Chapter 3: *Engagement With The Transnational.*

[21] La polarizzazione (oggi più sfumata e più dialogante rispetto al passato) tra la tradizione giuridica di *common law* e quella di *civil law* si articola, altresì, sotto il profilo della struttura morfologica delle sentenze. Sul tema, Gino Gorla ha evidenziato i riverberi di tali differenze sull'*ars interpretandi* (cfr. G. Gorla, *La struttura della decisione giudiziale in diritto italiano e nella «Common Law»: riflessi di tale struttura sull'interpretazione della sentenza, sui "Reports" e sul "Dissenting*", in *Giur. it.*, 1965, p. 1239 ss.); P. Carrozza ha offerto spunti comparatistici sulle diverse tecniche di motivazione e sul dissimile stile delle sentenze delle corti costituzionali, distinguendo tra giudici anche del fatto e giudici soprattutto, se non esclusivamente, del diritto (cfr. P. Carrozza, *Spunti comparatistici in tema di motivazione delle sentenze costituzionali (tra judicial review of legislation e constitutional adjudication),* in A. Ruggeri (a cura di), *La motivazione delle decisioni della Corte costituzionale*, Torino, 1994, p. 153 ss.); Mitchel de S.-O.-L'E. Lasser ha mostrato, con esempi pragmatici tratti dall'esperienza francese, statunitense ed europea, come i sistemi di *common* e *civil law* adottino strategie divergenti nella costruzione della legittimazione decisionale e nella conduzione della deliberazione giudiziaria (cfr. M. de S. – O. – L'E. Lasser, *Judicial Deliberations: A Comparative Analysis of Judicial Transparency and Legitimacy,* Oxford, 2004).

rivestano un ruolo centrale ai fini del ragionamento logico-giuridico[22]. A ciò si aggiunga la circostanza che, diversamente da quanto accade in altre esperienze straniere, la Corte, per prassi consolidata, non fa ricorso a citazioni della dottrina, privandosi così di un ulteriore canale di approfondimento della pratica comparativa[23]. A completare il quadro concorre, infine, un'ulteriore peculiarità: le sentenze sono rese dall'intero collegio, non essendo prevista la possibilità di esprimere opinioni dissenzienti o concorrenti. Ciò limita la pluralità di voci e rende più complicata l'emersione di riferimenti comparativi espliciti[24].

Tralasciando la struttura formale delle pronunce, si possono individuare altri possibili elementi ostativi all'emersione di argomentazioni comparate, come la persistenza di residui di orientamenti giuspositivisti[25] e la natura di ordinamento di *civil law* caratterizzato da un diritto codificato. Solo tenendo a mente tali fondamenti è possibile apprezzare pienamente la svolta intervenuta nelle decisioni più recenti della Corte costituzionale italiana la quale, pur nel rispetto dei vincoli strutturali e *latu sensu* ideologici sopra richiamati, mostra una maturità ed una consapevolezza sempre più radicate nell'impiego metodico dell'argomento comparativo come dispositivo euristico posto a guida dell'interpretazione-argomentazione costituzionale.

Alla luce di questo quadro complessivo, l'analisi può concentrarsi più da vicino sul suo utilizzo nelle pronunce sul "fine vita", in particolare nell'ordinanza n. 207/2018 e nella sentenza n. 135/2024, le quali inconfutabilmente rappresentano casi paradigmatici e sono espressione privilegiata del *turning point* particolarmente significativo in atto di cui si discute.

Innanzitutto, prima di scendere nel merito della prima pronuncia poc'anzi richiamata e limitando, in questa fase, l'esame al solo profilo processuale, emerge il ruolo tutt'altro che marginale assunto dall'argomento comparativo.

Esso, invero, assurge a elemento basilare ai fini dell'elaborazione di una decisione innovativa sul piano procedurale, consentendo alla Corte costituzionale italiana di

[22] Per tali motivi, come si mostrerà nel prosieguo, si esclude che l'argomento comparativo possa assolvere una funzione meramente decorativa ovvero fungere da semplice elemento ornamentale del *corpus* della pronuncia.

[23] Per converso, nel contesto delle tradizioni giuridiche di *civil law*, il Tribunale costituzionale federale tedesco non solo ammette, ma fa ampio ricorso a citazioni dottrinali, riconoscendo alla scienza giuridica un ruolo di fondamentale supporto argomentativo delle proprie decisioni.

[24] In questi termini, cfr. A. Di Martino, *Le opinioni dissenzienti dei giudici costituzionali. Uno studio comparativo*, Napoli, 2016, *passim*; G. Ruggeri e A. Spadaro, *Lineamenti di giustizia costituzionale,* Torino, 2018, p. 147 ss.; D. Camoni, *Due importanti lezioni europee per l'introduzione dell'opinione dissenziente nella Corte costituzionale italiana*, in rivistaaic.it, 2021, p. 59 ss.; N. Zanon, *Le opinioni dissenzienti in Corte costituzionale. Dieci casi*, Torino, 2024, spec. p. 15 ss.

[25] Tale approccio postula la visione e la lettura del diritto come un sistema normativo autosufficiente e privilegia, ai fini dell'ermeneutica, il ricorso esclusivo al testo costituzionale e alle norme codificate. In tal senso, il giuspositivismo può fungere da impedimento alla diffusione della pratica comparativa.

sperimentare un modello di giustizia costituzionale più aperto e dialogico rispetto al tradizionale schema binario di accoglimento/rigetto.

In quell'occasione, la Consulta, pur a fronte del pacifico riscontro di un'incongruenza dell'assetto normativo italiano, non procede alla declaratoria "secca" di incostituzionalità della disposizione penale che incrimina l'aiuto al suicidio. La Corte opta, invece, per una peculiare tecnica decisoria: sospende il giudizio di costituzionalità e rinvia la decisione definitiva all'esito dell'intervento del Parlamento, espressamente sollecitato a provvedere entro un determinato termine[26]. Una simile opzione, per certi versi inedita nel panorama italiano, si colloca nel solco di una più ampia apertura verso modelli decisori sperimentati in altri ordinamenti[27], nei quali non sono mancate soluzioni processuali analoghe finalizzate a promuovere un dialogo interistituzionale tra giudice costituzionale e legislatore[28].

Addentrandosi nel merito, l'ordinanza n. 207 del 2018 segna un passaggio cruciale non solo nella giurisprudenza costituzionale sul "fine vita" ma anche, in senso lato, nell'evoluzione dell'ordinamento giuridico italiano. La pronuncia ha segnato l'avvio della transizione dell'ordinamento interno dal modello c.d. escludente o assolutamente impositivo al modello c.d. tendenziale o concorrente[29] ovverosia dalla negazione al riconoscimento dell'autodeterminazione come diritto fondamentale dell'individuo nelle questioni di "fine vita", a condizione che siano rispettati i quattro ben noti "paletti": la persona deve essere affetta da una patologia irreversibile, che

---

[26] La letteratura sul tema del differimento dell'efficacia delle sentenze nel tempo è copiosissima. *Ex plurimis,* cfr. R. Tarchi, *"Così fan tutte": la modulazione degli effetti temporali delle sentenze di accoglimento da parte delle Corti costituzionali europee. Una prospettiva comparata*. in *Itinerari della Comparazione – Quaderni della Rivista DPCE Online*, 2021; M. D'Amico *et al.* (a cura di), *Le decisioni del Giudice costituzionale e i loro effetti*, in *gruuppodipisa.it*, 2025.

[27] In tal senso, assumono particolare rilievo il riferimento esplicito alla *declaration of invalidity* della Corte Suprema canadese nel caso Carter c. Canada, mediante cui la Corte ha sospeso l'efficacia della declaratoria di incostituzionalità del divieto totale al suicidio assistito, al fine di evitare un *legal vacuum* e di consentire al Parlamento di intervenire tempestivamente. Analoga importanza deve riconoscersi alla mancata *declaration of incompatibility* della Corte Suprema del Regno Unito nel caso Nicklinson c. Regno Unito, volta a non precludere al Parlamento la facoltà di assumere una posizione, in osservanza del binomio dialogo-collaborazione tra giudici e legislatore. Inoltre, secondo una dottrina autorevole (cfr. D. De Lungo, *Comparazione e Legittimazione. Considerazioni sull'uso dell'argomento comparatistico nella giurisprudenza costituzionale recente,* op. cit.), è altresì possibile rinvenire una latente assonanza strutturale tra l'ordinanza di incostituzionalità "prospettata" della Consulta italiana e il paradigma tedesco della *Unvereinbarkeitserklärung*, nonché quello spagnolo della pronuncia di *simple incostitucionalidad.*

[28] In merito all'utilizzo acritico e, per certi versi, strumentale della comparazione giuridica, sotto il profilo processuale, da parte della Corte costituzionale italiana nell'ordinanza n. 207 del 2018, cfr. A. Osti, *L'attuazione delle sentenze costituzionali nel rapporto tra Corti e Parlamento. L'esperienza di Canada e Regno Unito in merito alla questione del suicidio medicalmente assistito*, in C. Amalfitano *et al.* (a cura di), *L'attuazione dei provvedimenti giurisdizionali,* Torino, 2024, p. 579 ss.

[29] Cfr. C. Casonato, *Il fine-vita nel diritto comparato, fra imposizioni, libertà e fuzzy sets*, in A. D'Aloia (a cura di), *Il diritto alla fine della vita. Principi, decisioni, casi*, Napoli, 2012, p. 529 ss.; Id, *Il Principio di autodeterminazione. Una modellistica per inizio e fine vita*, in *rivistaaic.it*, 2022, p. 53 ss.; Id, *Introduzione al biodiritto*, op. cit.; Id, *Biodiritto. Oggetto, fonti, modello, metodo*, op. cit.

provochi sofferenze fisiche o psicologiche assolutamente intollerabili, essere mantenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale e restare capace di prendere decisioni libere e consapevoli[30].

La Corte costituzionale italiana ha individuato quella precisa area di incostituzionalità del divieto assoluto di aiuto al suicidio di cui all'art. 580 c.p., ridimensionando la concezione assolutistica della protezione della vita umana ed operando una lettura evolutiva dell'art. 32, secondo co., Cost., integrata dalla disciplina legislativa della l. 22 dicembre 2017, n. 219. Determinanti[31], ai fini dell'interpretazione evolutiva dell'art. 32, secondo co., Cost., sono state le innumerevoli motivazioni, suggestioni e contributi provenienti dagli ordinamenti giuridici stranieri, in particolare quello europeo, canadese e inglese, che hanno condotto la Corte ad ampliare la portata del diritto all'autodeterminazione del paziente nelle scelte terapeutiche.

L'analisi comparata delle diverse esperienze giuridiche ha stimolato nella Corte costituzionale italiana una riflessione critica ed introspettiva, all'esito della quale la Consulta ha potuto cogliere con maggior cognizione l'inadeguatezza e, per certi versi, l'arretratezza della disciplina italiana in materia di rispetto della volontà radicata, conscia, informata e libera del paziente nella fase finale della propria esistenza. Nella motivazione dell'ordinanza n. 207 del 2018[32] emergono passaggi che dialogano con le pronunce straniere richiamate[33], senza tuttavia risolversi in un semplice trapianto, ma dando luogo ad un adattamento creativo e contestualizzato al sistema italiano.

In via esemplificativa, la Corte costituzionale italiana condivide con la Corte Suprema canadese[34] la necessità di elaborare una concezione meno assolutistica del

[30] Cfr. Cost., 16 novembre 2018, n. 207, (punto 8 del *Considerato in diritto*), p. 13.

[31] In tal senso, appare quantomeno riduttivo considerare l'utilizzo della giurisprudenza costituzionale straniera come mero precedente dal valore puramente persuasivo (v. P. Passaglia, *L'utilizzo del diritto comparato da parte della Corte costituzionale italiana.,* op. cit., p. 230 ss.).

[32] Per approfondimenti dottrinali sulla pronuncia, cfr., almeno, S. Niccolai, *Principi come regulae: Il caso Cappato, le lite strumentali e le ragioni costituzionali della regola Nemo audiatur allegans turpitudinem suam (con una postilla sul caso Trentini) (PARTE I)*, in, *diritticomparati.it*, 2020; Id, *Principi come regulae: Il caso Cappato, le lite strumentali e le ragioni costituzionali della regola Nemo audiatur allegans turpitudinem suam (con una postilla sul caso Trentini) (PARTE II)*, in *diritticomparati.it,* 2021; E. Furno, *Il "caso Cappato": le aporie del diritto a morire nell'ordinanza n. 207/2018 della Corte costituzionale*, in *rivistaaic.it*, 2019; M. Ruotolo, *L'evoluzione delle tecniche decisorie della Corte costituzionale nel giudizio in via incidentale. Per un inquadramento dell'ord. N. 207 del 2018 in un nuovo contesto giurisprudenziale*, in *rivistaaic.it*, 2019.

[33] Il riferimento è alle sentenze del 6 febbraio 2015 della Corte Suprema del Canada, Carter contro Canada, e del 25 giugno 2014 della Corte Suprema del Regno Unito, Nicklinson e Lamb contro Regno Unito.

[34] Cfr. Supreme Ct. Canada, *Carter c. Canada,* 6 febbraio 2015, 2015 SCC 5, paras. 57 ss. Per un'analisi della pronuncia, si consulti almeno A. Di Martino, *La Corte Suprema canadese fa un overruling e dichiara incostituzionale il reato di aiuto al suicidio,* in *rivistaaic.it,* 2015; E. Stefanelli, *Carter v. Canada. La Corte suprema canadese ritorna sulla questione del suicidio assistito e dichiara l'incostituzionalità del divieto generalizzato,* in *diritticomparati.it*, 2015; Id., *La Corte suprema del Canada, il suicidio assistito, l'uso dei precedenti. Brevi note a margine del caso Carter v. Canada (Attorney General), 2015 SCC 5,* in *federalismi.it*, 2015.

dovere di tutelare la vita umana che valorizzi l'autodeterminazione dell'individuo senza tuttavia trasfondersi nel riconoscimento di un vero e proprio diritto a morire.

Inoltre, sempre in consonanza con la pronuncia canadese[35], la Corte costituzionale italiana, esaltando anche la dignità umana, nel suo significato di autonomia e nella sua dimensione relazionale, riconosce l'importanza di consentire all'individuo una morte conforme alla propria idea di decesso dignitoso ed all'immagine di sé che desidera lasciare. Occorre tuttavia rilevare che l'argomentazione incentrata sul profilo dignitario è stata successivamente abbandonata dalla Consulta nella sentenza n. 242 del 2019, in ragione della problematicità di rinvenire in Costituzione un fondamento idoneo a sostenere un "diritto a morire secondo la propria visione di dignità" nonché delle rilevanti ed insidiose implicazioni sistemiche che ne sarebbero derivate[36].

In tal modo, la Corte costituzionale italiana, in virtù di un'interpretazione evolutiva illuminata dall'indagine comparata delle varie esperienze straniere, ha potuto enucleare da un diritto fino ad allora riconosciuto unicamente nella sua accezione negativa, ovverosia il diritto di rifiutare terapie mediche[37], un diritto, in senso lato, a valenza anche positiva[38], consistente nel diritto di avvalersi dell'assistenza suicidiaria.

Tuttavia, proprio per il ruolo primario riservato al valore della vita nel bilanciamento con l'autodeterminazione, la Corte costituzionale italiana chiarisce la necessità di prevenire diversi abusi e condotte indebite. Per tale ragione, il diritto all'autodeterminazione del paziente, e in particolare il diritto di chiedere l'assistenza al suicidio, non può configurarsi in termini assoluti e incondizionati, ma va esercitato esclusivamente nel rispetto delle rigorose condizioni cautelative summenzionate.

Anche in questa sede, la Consulta ha operato un confronto dialogico con le esperienze straniere per meglio identificare le possibili derive provenienti da una parziale legalizzazione del suicidio assistito. È preciso compito dello Stato proteggere le persone deboli e vulnerabili, garantire che sui pazienti non gravino pressioni sociali illegittime e prevenire il rischio di un incremento incontrollato di decessi non riconducibili ad una piena e libera autodeterminazione del paziente. Simili preoccupazioni emergono nella pronuncia della Corte Suprema del Regno Unito[39] e

---

[35] Cfr. Supreme Ct. Canada, *Carter c. Canada,* cit., paras 64 ss.

[36] Sulla mancata considerazione del profilo dignitario nella parte motiva e, più in generale, sulle «omissioni» della sentenza n. 242 del 2019, cfr. C. Tripodina, *La "circoscritta area" di non punibilità dell'aiuto al suicidio. Cronaca e commento di una sentenza annunciata,* in cortisupremeesalute.it, 2020. Secondo l'Autrice, nondimeno, l'allusione alla dignità permane sullo sfondo del ragionamento della Corte, assumendo la veste di criterio implicito alla stregua del quale comprendere la sofferenza ed interpretare l'autodeterminazione nella fase finale della vita.

[37] Si ricorda che sia l'art. 32, secondo co. 2, Cost. che la l. 22 dicembre 2017 n. 219 riconoscono il diritto del paziente al rifiuto di trattamenti terapeutici.

[38] Purtuttavia, la Corte costituzionale italiana si guarda bene dall'utilizzare l'aggettivo "positivo".

[39] Cfr. Supreme Ct. UK, *R (Nicklinson e altri) c. Ministero della Giustizia,* 25 giugno 2014, 2014 UKSC 38, paras. 85 ss. Sulla pronuncia, in dottrina italiana e negli studi comparatistici cfr. M. Stellin, *La prosecution del mercy killing e del suicidio assistito nel sistema inglese: una questione di public interest?,* in

hanno giocato un ruolo centrale nella scelta della medesima Corte di non dichiarare l'invalidità della disciplina penale.

Nell'ordinanza n. 207 del 2018 emerge dunque, in via esclusiva, un uso adesivo o «costruttivo»[40] o convergente dell'argomento comparativo: la Corte prende in considerazione, sempre in chiave dialogica, le diverse soluzioni offerte dai vari sistemi giuridici, in particolare canadese ed inglese, al fine di calibrare con maggiore precisione la propria opzione interpretativa e la decisione adottata nell'ordinamento interno.

Si tratta, in altri termini, di una «probation comparation»[41], in cui l'argomento comparativo funge da dimostrazione della razionalità, bontà e coerenza della decisione prescelta nel caso concreto. Quali sono le motivazioni che hanno indotto la Corte costituzionale italiana ad una comparazione esclusivamente adesiva o costruttiva?

Tale congiuntura storica, segnata da un crescente moto di globalizzazione giuridica e da una diffusa tendenza all'uniformità ed all'universalizzazione delle tutele, ha indubbiamente favorito il progressivo innalzamento, nei vari ordinamenti giuridici, del livello di protezione dell'autodeterminazione personale. In tale contesto, l'argomento comparativo ha consentito un approfondimento dei passaggi interpretativi, precisando il significato del principio di autonomia e mostrando l'allineamento della soluzione interna con gli standard transnazionali consolidati.

3. *Segue. La sentenza n. 135/2024: consolidamento ed enforcement del nuovo paradigma ermeneutico*

Nella successiva e celebre pronuncia del 22 novembre 2019, con la quale la Corte costituzionale italiana riconferma le conclusioni già raggiunte nella precedente ordinanza, la portata dell'uso dell'argomento comparativo risulta quantitativamente più contenuta rispetto a quella assunta nell'ordinanza n. 207 del 2018. Tale circostanza non sorprende se si tiene conto del vincolo di interdipendenza che lega le due decisioni. La sentenza n. 242 del 2019 rappresenta, infatti, la *naturalis prosecutio operis* e l'inequivoca estroflessione del percorso logico-giuridico intrapreso con l'ordinanza n. 207 del 2018.

Volgendo l'attenzione alla sentenza n. 135/2024, si osserva un ricorso alla comparazione giuridica ancor più marcato, intenso e sistematicamente integrato, tale da assurgere a determinante perno attorno al quale si articola l'intera motivazione della pronuncia. Invero, quest'ultima costituisce un ulteriore esempio paradigmatico di come la Corte costituzionale italiana abbia saputo impiegare l'argomento comparativo in modo consapevole ed in una forma ancora più completa, strutturata ed articolata,

giurisprudenzapenale.com, 2019; F. Viganò, *Diritti fondamentali e diritto penale al congedo dalla vita: esperienze italiane e straniere a confronto*, in *sistemapenale.it*, 2023.

[40] Cfr. A. Somma, *Introduzione al diritto comparato,* Torino, 2025, p. 79 ss.

[41] Cfr. T. Groppi – M.-C. Ponthoreau – I. Spigno (eds), *Judicial Bricolage. The Use of Foreign Precedents by Constitutional Judges in the 21st Century,* London, 2025, *passim*.

funzionale a consolidare e precisare la soluzione già prospettata nell'ordinanza n. 207/2018 e ribadita nella sentenza n. 242/2019.

Nella decisione del 2024, la Consulta è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di uno dei criteri indicati nella sentenza n. 242 del 2019, e cioè la sottoposizione del paziente a trattamenti di sostegno vitale, in presenza dei quali l'individuo dispone di una situazione giuridica soggettiva meritevole di tutela[42] e ha dunque facoltà di accedere al suicidio assistito.

Nella parte motiva della sentenza, ove la Corte definisce le coordinate del diritto all'autodeterminazione del paziente nelle scelte terapeutiche, si consolida nuovamente una discussione dialettica, più dinamica, con talune esperienze giuridiche straniere, in particolare tedesca e spagnola.

Pur riconoscendo che, in alcune autorevoli pronunce di corti costituzionali estere[43], il diritto all'autodeterminazione sia stato configurato come diritto fondamentale a disporre della propria vita, la Corte costituzionale italiana non intende allinearsi strettamente a questa tendenza ed espone con precisione e rigore le ragioni del proprio discostamento.

Nello specifico, la Corte costituzionale federale tedesca ha affermato l'esistenza di un vero e proprio "diritto alla morte autodeterminata"[44], finalizzato a tutelare pienamente ed incondizionatamente l'autodeterminazione-autonomia dell'individuo, come espressione soggettiva della dignità umana, principio supremo su cui si impernia il sistema valoriale dell'ordinamento giuridico tedesco[45].

---

[42] In questi termini, v. Cost., 25 luglio 2025, n. 132, (punto 4.2 del *Considerato in diritto*), p. 15.

[43] Il riferimento è alle decisioni della Corte costituzionale tedesca (Tribunale costituzionale federale tedesco, sentenza 26 febbraio 2020, nelle cause riunite 2 BvR 2347/15, 2 BvR 2527/16, 2 BvR 2354/16, 2 BvR 1593/16, 2 BvR 1261/16, 2 BvR 651/16, paragrafi 208-213), austriaca (Tribunale costituzionale austriaco, sentenza 11 dicembre 2020, in causa G 139/2019-71, paragrafi 73 e 74), spagnola (Tribunale costituzionale spagnolo, sentenza 22 marzo 2023, in causa 4057/2021, pagine da 73 a 78), (punto 7.2 del *Considerato in diritto*).

[44] Cfr. BVerfG, 2 BvR 2347/15 *et al.,* 26 febbraio 2020, paras. 202 ss. Sulla decisione si veda F. Laus, *Anche la Corte costituzionale tedesca interviene sul suicidio assistito. Nota a sentenza,* in federalismi.it, 2020; F. Lazzeri, *La Corte costituzionale tedesca sull'aiuto al suicidio in forma commerciale,* in sistemapenale.it, 2020; G. Battistella, *Il Bundesverfassungsgericht dichiara incostituzionale la fattispecie penale di «favoreggiamento commerciale del suicidio» (§ 217 StGB): una lettura in parallelo con il "caso Cappato"*, in biodiritto.org, 2020; A. Tigrino, *Il Bundesverfassungsgericht in tema di aiuto al suicidio prestato in forma commerciale. Verso un approccio realmente liberale al fine vita?,* in archiviopenale.it, 2020.

[45] In generale, sulla genesi e sul processo evolutivo del concetto polisemico di dignità dell'uomo nella tradizione occidentale, cfr. P. Ridola, *Diritto comparato e diritto costituzionale europeo,* Torino, 2010, p. 77 ss. Segnatamente, per un panorama particolareggiato riguardo il dibattito tedesco sulle diverse ricostruzioni ed elaborazioni dottrinali del concetto di dignità, cfr. P. Ridola, *Il principio di libertà nello Stato costituzionale. I diritti fondamentali in prospettiva storicocomparativa*, Torino, 2018, p. 261 ss. Nello specifico, sul ruolo cardine assunto dalla dignità umana, nella sua accezione di matrice soggettivistica e personalistica, per il riconoscimento dello sconfinato «diritto ad una morte autodeterminata», cfr. M. Panebianco, *La dignità come parametro e come diritto all'autodeterminazione. Profili di giurisprudenza costituzionale,* in nomos-leattualitaneldiritto.it, 2021, p. 3 ss.

La Consulta italiana, invero, proprio in considerazione del ruolo primario che assume il valore della vita umana[46] nel sistema assiologico della Costituzione e della necessità inderogabile di preservare le persone più vulnerabili e deboli, ritiene di non poter estendere il diritto all'autodeterminazione del paziente nelle scelte terapeutiche fino a configurare un diritto fondamentale a disporre della propria vita *tout court*.

Analoga considerazione emerge in riferimento alla posizione assunta dalla Corte costituzionale spagnola, la quale ha riconosciuto un preciso fondamento costituzionale al "diritto di autodeterminazione rispetto alla propria morte in contesti eutanasici", imponendo allo Stato il prioritario dovere di garantirne l'efficacia[47].

La Corte costituzionale italiana, ribadendo il ruolo di perno assiologico attribuito al valore della vita umana, non ha inteso ampliare il diritto all'autodeterminazione del paziente[48] in termini così estesi: tale decisione riflette la specificità culturale e giuridica del contesto italiano, in cui, nel bilanciamento tra valore della vita e diritto all'autodeterminazione del soggetto, il primo vanta una forza di resistenza particolarmente consistente.

Dal punto di vista teleologico, rispetto all'ordinanza n. 207/2018, la sentenza n. 135/2024 impiega, in via estesa, un uso per differenziazione[49] della comparazione, atteso che la Corte confronta criticamente le soluzioni offerte dai vari sistemi giuridici per marcare e valorizzare le differenze ed eventualmente contestare la possibilità di trasporre quelle opzioni straniere nell'ordinamento interno. L'argomento comparativo

---

[46] È opportuno rilevare in questa sede che non figura un diritto alla vita espresso testualmente nella nostra Carta costituzionale. Tale circostanza emerge chiaramente dal fatto che la Corte costituzionale italiana, nel riferirsi alla vita, prediliga espressioni quali "dovere di tutela della vita umana" o "valore della vita umana", evitando tuttavia idiomi che rimandino direttamente al linguaggio dei diritti. Ciononostante, è stata proprio l'attività ermeneutica della Corte, in materia di "inizio" e "fine vita", a plasmare una cornice giuridica di riconoscimento e tutela costituzionale entro la quale la vita umana, quale espressione privilegiata dell'essenza dei valori supremi dell'ordinamento giuridico, assume una posizione apicale nell'ambito dei diritti fondamentali della persona. Tale cornice, ricostruita a partire dal combinato disposto degli artt. 2 Cost. e 2 CEDU, consente di riconoscere al diritto alla vita una cittadinanza costituzionale implicita quale diritto inviolabile, collocandolo in posizione assiologicamente prioritaria rispetto a tutti gli altri diritti fondamentali, dei quali costituisce il presupposto indefettibile. In questi termini, cfr., almeno, Cost., 27 giugno 1996, n. 223; Cost., 9 luglio 1996, n. 238; Cost., 10 febbraio 1997, n. 35; Cost., 2 marzo 2022, n. 50.

[47] Cfr. Tribunal Constitutional, 22 marzo 2023, n. 19, Fundamento Jurìdico 6, parte (c), epigrafe (d). Sulla decisione, si vedano i contributi della dottrina spagnola: F. Rey Martinez, *El derecho de recibir ayuda para morir en contexto eutanásico: ¿nuevo derecho fundamental? Comentario crítico de las SSTC 19/2023 y 94/2023* in *Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional,* 2023; V. Lomas Hernandez, *Claves de la Sentencia del Tribunal Constitucional 19/2023, de 22 de marzo, sobre la Ley de eutanasia,* in *Diario La Ley*, 2023; F. De Montalvo Jääskeläinen, *Sentencias del Tribunal Constitucional sobre la Ley Orgánica de Eutanasia: ¿demasiado rápido, demasiado lejos?,* in *Revista General de Derecho Constitucional,* 2023.

[48] Infatti, in diversi passaggi della motivazione, la Corte costituzionale italiana, in direzione diametralmente opposta a quanto stabilito dalla Corte costituzionale spagnola, enuncia il precipuo dovere dello Stato di garantire la tutela e la protezione della vita di ciascun individuo.

[49] Sul piano terminologico, si veda anche A. Somma, *Introduzione al diritto comparato,* op. cit., p. 79 ss., che utilizza il termine "distruttivo" anziché "per differenziazione".

viene così adottato come strumento critico, volto a problematizzare e relativizzare le opzioni straniere, giustificando la soluzione interna alla luce della specificità culturale e giuridica relativa alla tradizione costituzionale.

In tal senso, la comparazione giuridica gioca un ruolo fondamentale nel processo di *Italian constitutional self-understanding*[50], poiché, attraverso un confronto interattivo con altre tradizioni giuridiche, fa emergere i tratti distintivi e qualificanti dell'identità giuridica dell'ordinamento nazionale. Più precisamente, tale identità si manifesta nella particolare conformazione del bilanciamento tra valori e diritti fondamentali propria dell'ordinamento costituzionale italiano. Nel caso di specie, il confronto con le esperienze tedesca e spagnola, caratterizzate da una diversa gerarchizzazione dei medesimi valori costituzionali, consente alla Consulta di rendere maggiormente intelligibile la propria posizione e, in particolare, di mettere a fuoco, anzitutto, la persistente centralità assiologica attribuita alla tutela della vita umana; in secondo luogo, la configurazione dell'autodeterminazione individuale quale diritto fondamentale non assoluto, suscettibile di essere bilanciato con ulteriori esigenze di tutela costituzionale; infine, la particolare attenzione riservata alla protezione delle persone vulnerabili, quale ulteriore limite all'estensione delle facoltà individuali nelle situazioni di fine vita. In questa prospettiva, l'identità costituzionale non costituisce un dato precostituito, aprioristico ed immutabile, ma emerge, grazie alla comparazione, in termini relazionali, dal confronto con modelli alternativi. È, infatti, attraverso l'osservazione "per contrasto" dell'alterità giuridica che l'ordinamento nazionale può acquisire una più nitida consapevolezza dei propri fondamenti assiologici e delle proprie coordinate interpretative.

In questa sede, è opportuno osservare come una siffatta comparazione presenti altresì una distinta, ma non meno significativa, valenza sul piano dell'argomentazione giuridica. La considerazione critica di modelli alternativi, soprattutto quando espressione di opzioni assiologiche divergenti, concorre alla più articolata elaborazione della motivazione, rendendo maggiormente perspicue le ragioni che inducono la Consulta ad aderire ad una determinata soluzione ovvero, come nella pronuncia in esame, a discostarsi da quella maturata in altri ordinamenti. Tale funzione assume particolare rilievo nelle materie nelle quali l'intervento del giudice costituzionale può apparire particolarmente incisivo o suscettibile di sovrapporsi agli spazi di discrezionalità propri del legislatore. In tali ipotesi, il confronto comparato contribuisce a rafforzare la giustificazione della decisione sul piano propriamente argomentativo, rendendo più trasparente e razionale il percorso logico-giuridico

[50] In questi termini, V. Jackson, riferendosi al contesto statunitense di appartenenza, qualifica la comparazione costituzionale quale dispositivo imprescindibile nell'ambito del processo di *American self-understanding* (cfr. V. Jackson, *Constitutional Engagment in Transnational Era,* op. cit., p. 110 ss.). Nella medesima direzione, A. Ruggeri evidenzia come il dialogo tra corti costituzionali contribuisca a chiarire e consolidare l'identità costituzionale degli ordinamenti giuridici (cfr. A. Ruggeri, *Comparazione Giuridica, Dialogo Tra Le Corti, Identità "Intercostituzionale",* in gruppodipisa.it, 2022).

seguito e conferendo maggiore solidità alle ragioni poste a fondamento della soluzione prescelta.

Ad onor del vero, accanto a questo uso "per differenziazione", si riscontrano altri due impieghi dell'argomento comparativo, di rilievo tuttavia più circoscritto nell'economia complessiva della motivazione. All'esito della dinamica interlocuzione con le esperienze giuridiche tedesca e spagnola, la Corte costituzionale italiana ha, invero, richiamato, senza tuttavia sottoporle ad un effettivo scrutinio critico, ulteriori tradizioni giuridiche, come quelle colombiana ed ecuadoriana[51], distanti sul piano geografico ma non necessariamente su quello valoriale, le quali hanno adottato soluzioni analoghe a quelle sopra richiamate e divergenti rispetto a quella italiana. Infine, nella parte in cui la Corte costituzionale italiana chiarisce che la pronuncia in esame presenta una maggiore consonanza con le decisioni di altre corti costituzionali estere, in particolare quella inglese[52], nonché con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo[53], tutte riconducibili ad un orientamento più moderato, emerge un uso adesivo dell'argomento comparativo.

La ricostruzione sin qui condotta, che ha preso in esame l'ampio e plurale confronto comparato condotto dalla Corte costituzionale italiana[54], impone di interrogarsi sui criteri sottesi alla selezione delle giurisdizioni assunte quale termine di confronto. Anzitutto, appare emergere una particolare attenzione per le esperienze europee, che costituiscono il principale referente del dialogo articolato nella pronuncia. Tale predilizione appare comprensibile alla luce della maggiore prossimità assiologica dei relativi contesti costituzionali e della comune appartenenza allo spazio giuridico

[51] Il riferimento è alla Corte costituzionale della Colombia, a partire dalla sentenza del 20 maggio 1997, C-239/97 e alla Corte costituzionale dell'Ecuador, sentenza del 5 febbraio 2024, 67-23-IN/24.

[52] Il riferimento è alla sentenza della Corte Suprema del Regno Unito del 25 giugno 2014, Nicklinson e altri, UKSC 38.

[53] Il riferimento è alle sentenze della Corte EDU del 13 giugno 2024, ricorso n. 32312/23, *Dániel Karsai c. Ungheria* e, in precedenza, Corte EDU del 29 aprile 2002, ricorso n. 2346/02, *Pretty c. Regno Unito*.

[54] Si ricorda che la Corte costituzionale italiana ha fatto esplicito riferimento ad esperienze giuridiche extraeuropee, quali quelle colombiana ed ecuadoriana. Tuttavia, si può osservare che il dialogo giurisprudenziale propriamente inteso si sviluppa principalmente con le Corti costituzionali europee (spagnola, tedesca e austriaca), mentre nei confronti delle tradizioni giuridiche extraeuropee sopra richiamate la Corte costituzionale italiana si limita ad effettuare riferimenti unilaterali. Tali richiami, seppur meno articolati, assumono rilievo come indice di un'apertura alla comparazione costituzionale. Sulla base di tali premesse, appare significativo il riferimento ad un ordinamento geograficamente distante da quello italiano: l'Ecuador. In particolare, la Corte costituzionale dell'Ecuador, con la sentenza 67-23-IN/24, del 5 febbraio, ha riconosciuto il diritto ad una morte degna quale proiezione costituzionale del diritto ad una vita degna, dichiarando l'incostituzionalità dell'art. 144 COIP nella parte in cui non esclude la punibilità del medico che cagiona la morte di un paziente, liberamente e consapevolmente intenzionato ad acceder alla procedura di eutanasia attiva in presenza di lesione corporale grave e irreversibile o patologia grave e incurabile, fonte di sofferenza intollerabile. Si tratta di un orientamento al quale la Corte costituzionale italiana non potrebbe verosimilmente pervenire, soprattutto in ragione della peculiare configurazione del bilanciamento tra il valore della vita umana e l'autodeterminazione del paziente nel contesto domestico.

europeo. La selezione operata dalla Corte, tuttavia, non sembra potersi esaurire in un criterio di mera prossimità geografica, né di appartenenza ad una medesima tradizione costituzionale. A conferma di ciò milita il richiamo, seppur più circoscritto, alle esperienze colombiana ed ecuadoriana, le quali, pur collocandosi al di fuori dell'orizzonte europeo, vengono prese in considerazione in ragione della particolare pertinenza delle soluzioni da esse elaborate rispetto alla questione esaminata. Sembra, dunque, potersi ravvisare un più generale interesse della Consulta verso esperienze "comparativamente" feconde, vale a dire idonee a offrire, per convergenza o per contrasto, elementi utili ai fini della messa a fuoco dei termini della questione costituzionale esaminata, non risultando, a tal fine, decisiva né la prossimità geografica né l'affinità assiologica con l'ordinamento italiano.

Proprio alla luce di tali considerazioni, acquista particolare interesse l'eclatante assenza, nel ragionamento della Corte costituzionale italiana, di un riferimento alla Corte Suprema statunitense. La giurisprudenza di quest'ultima avrebbe infatti potuto offrire un ulteriore considerevole termine di confronto, tanto più in ragione della soluzione maturata, già nel 1997, con le sentenze *Washington v. Glucksberg*[55] e *Vacco v. Quill*[56], nelle quali venne esclusa l'esistenza di un diritto garantito all'accesso al suicidio assistito, negando la possibilità di un'interpretazione evolutiva della *due process clause* in relazione a queste fattispecie. La mancata considerazione di tale esperienza non sembra, pertanto, potersi spiegare unicamente alla luce della distanza geografica o della diversa tradizione costituzionale di appartenenza e sollecita piuttosto una riflessione sulle ragioni per le quali essa non sia stata ritenuta dalla Consulta altrettanto stimolante e proficua ai fini del percorso comparativo sviluppato nella pronuncia.

A tal proposito si possono avanzare talune ipotesi di risposta, maturate in chiave esplicativa. Apparentemente, la giurisprudenza statunitense sul "fine vita" potrebbe essere stata considerata dalla Consulta italiana datata in quanto fondata su un quadro giuridico-storico non aggiornato alle recenti evoluzioni intervenute in altre giurisdizioni. Tale circostanza può giustificare, seppur solo parzialmente, il mancato avvio di un dialogo con la Corte Suprema statunitense nella sentenza n. 135/2024.

Un'altra possibile e più coerente spiegazione potrebbe riguardare il più recente approccio di impronta conservatrice, orientato all'originalismo e tradizionalismo[57], cui la Corte Suprema statunitense sembra ormai aderire con una certa sistematicità[58]. È

[55] *Washington v. Glucksberg*, 521 U.S. 702 (1997).

[56] *Vacco v. Quill,* 521 U.S. 793 (1997).

[57] Anche sulla base di evidenze empiriche, così come testimoniano le ricerche di R. Bizzarri e A. Sperti, *United States of America: Confirming the Supreme Court's Cautious Approach in the Use of Foreign Precedents,* in T. Groppi, – M.-C. Ponthoreau – I. Spigno (eds), *Judicial Bricolage. The Use of Foreign Precedents by Constitutional Judges in the 21st Century,* London, 2025, p. 681 ss.

[58] Tale approccio ha trovato la sua più compiuta manifestazione nella sentenza *Dobbs v. Jackson Women's Health Organization* del 2022. Con tale pronuncia, la Corte Suprema statunitense, adottando un'interpretazione della *due process clause* fondata sulla storia e tradizione americana (*based on American history and tradition)*, ha sovvertivo i consolidati precedenti di *Roe v. Wade* (1973) e di *Casey v. Planned Parenthood* (1992), applicando in maniera criticabile i principi decodificati in *Janus v. American Federation of*

ragionevole ritenere che la Consulta italiana, pienamente conscia del ritorno della Corte Suprema statunitense ad una tendenza maggiormente isolazionista dopo una fase di maggiore interazione con la giurisprudenza straniera ed internazionale all'inizio degli anni duemila, abbia valutato poco benefico instaurare un dialogo con una Corte che ha ormai apertamente imboccato la via della chiusura sistemica, del tutto incompatibile con la più volte auspicata apertura ad una comunicazione attiva e propositiva con le altre giurisdizioni[59].

Al netto di tali riflessioni, nella sentenza n. 135/2024 la Consulta italiana ha dunque avviato, in linea con quanto sin qui rilevato, un articolato canale di confronto diretto con le esperienze giuridiche straniere, soprattutto per evidenziare e valorizzare le differenze, nonché contestare la possibilità di trasporre quelle opzioni straniere nell'ordinamento interno.

Per quale ragione, in netto contrasto con quanto operato nell'ordinanza n. 207/2018, la Corte ha privilegiato un uso per differenziazione dell'argomento comparativo? Dopo le spinte verso l'universalizzazione e l'internazionalizzazione rilevate nell'ordinanza del 2018, la Consulta ha, verosimilmente, ritenuto necessario sottolineare la specificità culturale, assiologica e giuridica dell'ordinamento italiano[60], evidenziando le peculiarità che ne distinguono il bilanciamento tra il valore della vita umana ed autodeterminazione del paziente rispetto agli altri contesti giuridici stranieri, in linea con il margine di apprezzamento riconosciuto dalla Corte EDU agli Stati del Consiglio d'Europa[61].

Nel medesimo ambito tematico, il "fine vita", la Corte costituzionale italiana ha dimostrato ampiezza, maturità e varietà metodologica nell'uso della comparazione giuridica[62].

In definitiva, l'argomentazione della sentenza n. 135/2024 sancisce il consolidamento e contribuisce all'attuazione del nuovo paradigma ermeneutico, che assume un ruolo strutturale nel ragionamento logico-giuridico della Consulta e svolge una funzione centrale nella giustificazione delle sue decisioni.

State, County and Municipal Employees (1977) che giustificherebbero l'*overruling*, revocando così il riconoscimento costituzionale federale del diritto all'aborto. Sul punto, si veda il contributo di A. Buratti, *La Corte Suprema e la "disincorporation" del diritto all'aborto,* in dirittticomparati.it, 2023.

[59] Salvo poi quanto si rileverà nel prosieguo.

[60] In consonanza parziale con l'ondata di *identity turn*, intesa comunque in senso dialogico, che ha caratterizzato una parte della giustizia costituzionale negli ultimi anni. Sul punto, cfr. A. Di Martino, *Comparare le identità costituzionali: circolazione degli argomenti giuridici e contesti storico-politici*, in M. Graziadei e A. Somma (a cura di), *Esperienze giuridiche in dialogo. Il ruolo della comparazione*, Roma, 2024, p. 193 ss.

[61] V. *supra*, n. 9.

[62] È, altresì, da rilevare che, nella sentenza n. 135 del 2024, l'estesa analisi comparata condotta dalla Consulta abbia trovato una propria precipua posizione autonoma nell'economia della motivazione all'interno dei punti 7.2 e 7.3 del *Considerato in diritto*.

4. *Oltre il "fine vita", le sentenze n. 141/2019, n. 161/2023, n. 135/2025, n. 166/2025 e n. 10/2026: ulteriori conferme del recente indirizzo epistemico della Corte*

Tentando di tirare le fila di questo percorso, l'ultimo obiettivo è verificare se le conclusioni raggiunte nei paragrafi precedenti siano circoscritte alla materia specifica che si è esaminata ovvero se risultino condivisibili e valide anche al di là del contesto del "fine vita". Da qui l'esigenza di volgere lo sguardo verso altri ambiti del diritto costituzionale, esplorando altre decisioni significative, per osservare se il nuovo indirizzo epistemico della Corte mantenga coerenza e solidità anche al di fuori del campo originario di maturazione.

A tal fine, per ragioni di economia del discorso, si è proceduto alla ricognizione di cinque casi di recente data, collocati cronologicamente in prossimità o poco oltre il processo evolutivo del *comparative reasoning* nella giurisprudenza costituzionale italiana sul "fine vita", in precedenza evidenziato.

In apertura di questa sezione, appare dunque utile richiamare i parametri che hanno guidato la selezione, al fine di esplicitare il razionale metodologico sottostante. Oltre al fattore temporale, si è, senz'altro, privilegiato il criterio dell'affinità tematica con l'ambito originario di indagine del "fine vita", come testimonia la scelta di includere nell'indagine odierna la sentenza in materia di fecondazione assistita.

Un ulteriore innegabile denominatore condiviso delle pronunce che verranno esaminate, eccettuata quella relativa al tetto retributivo dei pubblici dipendenti, risiede nella rilevanza penalistica delle questioni sottoposte al vaglio della Corte costituzionale italiana, come mostrato dalla sentenza che affronta l'applicabilità della confisca allargata anche ai reati di minor entità.

Procedendo dunque per affinità tematica, emerge la sentenza n. 161/2023, concernente la procreazione medicalmente assistita. La Corte costituzionale, con la decisione richiamata, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, co. 3, ultimo periodo, della l. n. 40 del 2004 nella parte in cui non prevede la revocabilità del consenso successivamente al momento della fecondazione dell'ovulo[63].

Pur riconoscendo i significativi mutamenti intervenuti dopo l'adozione della l. n. 40, la Corte ha ritenuto l'irrevocabilità del consenso dopo la fecondazione coerente e ragionevole, fondando la decisione su molteplici argomenti. In primo luogo, l'uomo è pienamente consapevole, sin dal momento in cui presta il consenso, della possibilità che si renda necessaria la crioconservazione degli embrioni e che, di conseguenza,

[63] Cfr. Cost., 24 luglio 2023, n. 161. Sulla pronuncia si vedano, almeno, i seguenti contributi dottrinali: E. Crivelli, *La Corte costituzionale di fronte ad una nuova "scelta tragica": l'irrevocabilità del consenso a diventare padre con la PMA (nota a Corte cost., sentenza n. 161 del 2023),* in federalismi.it, 2023, p. 121 ss.; F. Angelini, *La Corte costituzionale mette al centro nei percorsi di PMA il corpo della donna e conferma l'irrevocabilità del consenso dell'uomo dopo la formazione degli embrioni,* in nomos-leattualitaneldiritto.it, 2023; G. Razzano, *L'irrevocabilità del consenso dell'uomo alla fecondazione tramite PMA e gli interessi costituzionalmente rilevanti attinenti alla donna nella sent. n. 161 del 2023 della Corte costituzionale,* in dirittifondamentali.it, 2024, p. 197 ss.

possa intercorrere un apprezzabile intervallo di tempo tra la fecondazione e l'impianto. Va altresì considerato che il consenso prestato ai sensi dell'art. 6 della l. n. 40 del 2004 riveste una pregnante valenza, configurandosi come una piena assunzione di responsabilità genitoriale e determinando in modo diretto l'attribuzione dello stato di filiazione[64]. In secondo luogo, la donna, sottoponendosi a trattamenti medici invasivi, pone in gioco la propria corporeità in misura non paragonabile con quella dell'uomo; ne deriva la ragionevolezza della disciplina sull'irrevocabilità del consenso, funzionale a preservare il legittimo affidamento maturato dalla futura madre circa l'effettiva realizzazione del progetto genitoriale condiviso[65]. Infine, la Corte richiama l'attenzione sulla dignità del feto, il quale, una volta compiutamente sviluppato, non può essere considerato un mero oggetto di cui si possa liberamente disporre, ma deve essere riconosciuto come un soggetto meritevole di tutela costituzionalmente presidiata[66].

In questa sede si rinnova l'interazione dialettica con le esperienze giuridiche straniere[67].

Anzitutto, la Corte impiega l'argomento comparativo in chiave adesiva, menzionando la nota sentenza *Nahmani* della Corte Suprema israeliana del 1996, al fine di mostrare che la scelta di rendere irrevocabile il consenso dopo la fecondazione trova riscontro anche in altri ordinamenti giuridici. Successivamente, si assiste ad un uso di segno opposto, nella parte in cui la Consulta richiama la recente sentenza della Corte costituzionale della Colombia del 2022, la quale ha riconosciuto alla donna la possibilità di procedere all'impianto degli embrioni crioconservati anche in caso di revoca del consenso da parte del partner, considerato alla stregua di un donatore anonimo, tutelando così i diritti riproduttivi e l'autodeterminazione della madre *to be*[68].

La Corte, al fine di comprovare da ultimo la congruità della soluzione adottata, ha parimenti rievocato talune pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo[69]. La medesima, constatata anche in tali questioni bioetiche delicate l'assenza di un consenso uniforme, ha ritenuto che l'opzione prevista dalla legge inglese, nonché quella francese ed austriaca, di consentire la revoca del consenso fino all'impianto dell'embrione, costituisca una legittima estrinsecazione del margine di apprezzamento rimesso agli Stati.

---

[64] Ne discende, pertanto, la declaratoria di non fondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale nella parte in cui si assumeva lesa la libertà di autodeterminazione dell'uomo che aveva revocato il proprio consenso. Cfr. Cost., 24 luglio 2023, n. 161 (Punti 11 e ss. del *Considerato in diritto*).

[65] Ne discende, pertanto, la declaratoria di non fondatezza della censura dedotta per asserita violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. Cfr. Cost., 24 luglio 2023, n. 161 (Punti 10 e ss. del *Considerato in diritto*).

[66] Cfr. Cost., 24 luglio 2023, n. 161 (Punti 12 e ss. del *Considerato in diritto*).

[67] Cfr. Cost., 24 luglio 2023, n. 161 (Punti 13 e 14 del *Considerato in diritto*).

[68] Cfr. Corte constitucional de Colombia, 13 ottobre 2022, T-357, paras. 161 ss.

[69] Il riferimento è alle sentenze: Corte EDU, 10 aprile 2007, ric. 6339/05, *Evans c. Regno Unito*; Corte EDU, 8 novembre 2011, ric. 18968/07, *V.C. c. Slovacchia*; Corte EDU, 22 gennaio 2008, ric. 43546/02, *E.B. c. Francia* e Corte EDU, 16 gennaio 2018, ric. 70035/10, *Nedescu c. Romania*.

Pertanto, in totale consonanza con quanto già emerso nelle pronunce sul "fine vita", l'argomento comparativo si atteggia quale tecnica dialettica-interpretativa mediante la quale la Corte approfondisce e consolida la comprensione dei principi costituzionali contribuendo, al tempo stesso, a definire e rafforzare la propria identità costituzionale.

Procedendo ancora oltre il "fine vita" e lasciando alle spalle in via generale le delicate questioni di biodiritto e di tutela dei diritti fondamentali, l'indagine incontra la sentenza n. 135/2025, intervenuta in materia di tetto retributivo nel pubblico impiego. Si tratta di un ambito profondamente distante da quello originario di maturazione dell'indirizzo epistemico fin qui ricostruito, il che consente di mettere ulteriormente alla prova la sua effettiva capacità espansiva e la sua stabilità sistemica.

Con la decisione sopra citata, la Corte ha dichiarato incostituzionale l'art. 13, primo co., del d.l. n. 66/2014, nella parte in cui determina il limite massimo retributivo in un valore numerico fisso e rigido, anziché parametrarlo al trattamento economico onnicomprensivo spettante al Primo Presidente della Corte di Cassazione, per violazione dell'art. 108, co. 2, Cost., e del principio di indipendenza della magistratura, di cui agli artt. 101, secondo co., e 104, primo co., Cost..[70] La Corte, pur riconoscendo la legittimità astratta di un tetto retributivo, contesta la misura introdotta con il d.l. n. 66, concepita originariamente come provvedimento temporaneo ed emergenziale volto a fronteggiare una situazione di instabilità finanziaria, ma successivamente consolidatasi come previsione a carattere permanente e strutturale[71]. Ad avviso della Consulta, l'adeguatezza della retribuzione, ora compromessa a causa della misura richiamata, costituisce un pilastro fondamentale diretto a garantire l'indipendenza della magistratura nei confronti degli altri poteri dello Stato.

In tale contesto, torna a giocare un ruolo significativo l'argomento comparativo[72], con la Corte che richiama la *compensation clause* della Costituzione degli Stati Uniti d'America[73] e la relativa giurisprudenza[74], la quale evidenzia come la dimensione retributiva costituisca un presidio indispensabile a tutela dell'indipendenza e dell'autonomia del potere giudiziario. Analoghe conclusioni sono state manifestate anche dal Tribunale costituzionale federale tedesco[75], dalla Corte dei conti greca[76] e dalla Corte costituzionale della Repubblica Ceca[77].

La Corte costituzionale italiana, pertanto, sottolinea, a livello comparato, la rilevanza sistemica della retribuzione nella salvaguardia dell'assetto istituzionale della

---

[70] Cfr. Cost., 28 luglio 2025, n. 135.

[71] Cfr. Cost., 28 luglio 2025, n. 135 (punti 4 e 5 del *Considerato in diritto*).

[72] Cfr., in particolare, Cost., 28 luglio 2025, n. 135 (punto 4.2 del *Considerato in diritto).*

[73] Cfr. art. 3, sec. 1, Cost. degli Stati Uniti d'America.

[74] Il riferimento è alle sentenze *United States v. Will*, 449 U.S. 200 [1980], *O'Malley v. Woodrough*, 307 U.S. 277 [1939], *Miles v. Graham*, 268 U.S. 501 [1925], *Evans v. Gore*, 253 U.S. 245 [1920].

[75] Cfr. BVerfG, 2 BvL 17/09 *et al.*, 5 maggio 2015, paras. 14 ss.

[76] Cfr. Hellenic Court of Audit (Ελεγκτικό Συνέδριο), 23 giugno 2014, n. 4327.

[77] Cfr., *ex plurimis*, Pl. ÚS, 5/2024, Pl. ÚS, 15/2022, Pl. ÚS, 28/13, Pl. ÚS, 12/10, Pl. ÚS 13/08, Pl. ÚS 34/04.

magistratura. In conclusione, preme rilevare come la sentenza n. 135/2025, in continuità con le pronunce sul "fine vita", metta fermamente in luce un utilizzo ponderato e strutturato dell'argomento comparativo, in tale occasione finalizzato a cristallizzare l'interpretazione di uno dei principi cardine dello Stato di diritto[78]: il principio di separazione dei poteri.

Da ultimo, nell'ambito di una disamina di ampio respiro e traslando il baricentro dell'indagine sul denso versante penalistico, la riflessione si concentra sulla sentenza n. 141 del 2019[79], che si pronuncia sull'intricata questione della prostituzione volontaria. Nella pronuncia menzionata, con la quale la Consulta italiana ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sollevate nei confronti di talune norme incriminatrici della l. n. 75 del 1958 (c.d. legge Merlin), la comparazione giuridica assume rilievo preminente ai fini della declaratoria di costituzionalità.

Invero, l'*iter* logico-giuridico prende le mosse da una nutrita analisi storico-comparatistica, condotta in modalità tassonomica e finalizzata a ricostruire, in senso ampio, gli eterogenei indirizzi legislativi sulla prostituzione adottati nei diversi ordinamenti statali.

La classificazione[80] include, a titolo esemplificativo, i seguenti modelli: quello abolizionista, a sua volta articolato in diverse varianti più o meno repressive, che riconosce latamente il disvalore sociale e morale della prostituzione, e quello regolamentaristico che, pur tollerando astrattamente il fenomeno, stabilisce i confini entro cui esercitare quella che viene considerata un'attività economica lecita.

Come rileva peraltro la stessa Corte, a partire da tali due linee direttrici tendenzialmente antitetiche si sono sviluppati, nel panorama internazionale più recente, ulteriori sotto modelli: alcuni ordinamenti hanno infatti attuato politiche c.d. neo-regolamentariste di matrice liberale, finalizzate a contenere le ripercussioni pregiudizievoli derivanti dall'esercizio della prostituzione volontaria, in un'ottica di riduzione del danno; altri hanno invece inasprito il giudizio sfavorevole sul fenomeno proprio del modello abolizionista, estendendo l'applicazione delle sanzioni penali anche al comportamento del mero cliente-consumatore.

La Consulta italiana, preso atto dell'esistenza di un contesto comparato multiforme, caratterizzato da posizioni talora profondamente divergenti, ed avendo

[78] Nonché pilastro fondamentale dell'assetto costituzionale della Repubblica Italiana.

[79] La pronuncia in esame ha suscitato un ampio dibattito dottrinale; nella presente sede si richiamano soltanto alcuni tra i numerosi contributi critici ad essa dedicati. In particolare, cfr. A. Di Martino, *È sfruttamento economico e non autodeterminazione sessuale: la Consulta salva la legge Merlin,* in *dirtticomparati.it,* 2019; M. Picchi, *La legge Merlin dinanzi alla Corte costituzionale. Alcune riflessioni sulla sentenza n. 141/2019 della Corte costituzionale,* in *Forum di quaderni costituzionali*, 2019; R. Bin, *La libertà sessuale e prostituzione (in margine alla sent. 141/2019),* in *Forum di quaderni costituzionali*, 2019; F. Politi, *La prostituzione non è un diritto fondamentale ed è un'attività economica in contrasto con la dignità umana. La sent. n. 141 del 2019 e la "sostanza delle cose"*, in *rivistaaic.it*, 2020; P. Scarlatti, *La sentenza n. 141 del 2019 della Corte costituzionale tra discrezionalità del legislatore e tutela dei diritti fondamentali delle persone vulnerabili,* in *dirittifondamentali.it*, 2020.

[80] Sul lessico valutativo adottato dalla Corte con riferimento ad alcune delle categorie prospettate, si rinvia ad A. Di Martino, *E' sfruttamento economico e non autodeterminazione sessuale,* op. cit.

inquadrato il modello italiano introdotto dalla legge oggetto di censura costituzionale nel filone abolizionista, ha basato la propria valutazione sul confronto con le prassi straniere. La Corte italiana mostra consapevolezza del fatto che altri tribunali costituzionali di paesi europei, appartenenti a orientamenti sia abolizionisti sia regolamentaristi, siano stati investiti di questioni in buona misura analoghe a quelle del caso italiano.

Nello specifico, con evidente vocazione adesiva, si fa esplicito riferimento alla pronuncia n. 641 del 2016 del Tribunale costituzionale del Portogallo[81], il quale ha ritenuto costituzionalmente legittima la norma incriminatrice del reato di favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione altrui; altresì, si menziona una pronuncia del Consiglio costituzionale francese[82], il quale ha confermato la legittimità di leggi particolarmente restrittive, che sanzionano il cliente a prescindere dal carattere forzato o volontario dell'attività della persona che si prostituisce.

La Corte costituzionale italiana, forte di un siffatto esame comparato ad ampio raggio, conferma la coerenza e la ragionevolezza della politica criminale adottata dal legislatore con la l. n. 75[83]. Pur considerando la prostituzione volontaria, di per sé penalmente irrilevante, come esercizio di una particolare attività economica, la cui cittadinanza costituzionale trova fondamento nella libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost.[84], ad avviso della Consulta, l'attività agevolativa della stessa si configura tuttavia come del tutto lesiva della dignità umana, intesa in senso oggettivo[85], in palese violazione del dettato del co. 2[86]. L'intromissione di terzi nell'esercizio dell'attività di prostituzione concorre ad accentuarne il carattere degradante e svilente, subordinando vieppiù la sfera sessuale ad un'oppressiva logica di mercificazione. La

[81] Il riferimento è alla sentenza n. 641/2016 del 21 novembre 2016 del Tribunale costituzionale del Portogallo. Cfr. Tribunal Constitucional (Portugal), Acórdão n. 641/2016, 21 novembre 2016, paras. 5 ss.

[82] Il riferimento è alla sentenza n. 2018-761 QPC del 1° febbraio 2019 del Consiglio costituzionale francese. Cfr. Conseil Constitutionnel (France), Décision n. 2018-761 QPC du 1er février 2019, paras. 8 ss.

[83] In tal senso, la Consulta ha rigettato le censure formulate con riferimento ai principi di offensività del reato e di determinatezza e tassatività della norma incriminatrice, rilevando che la l. 75 ben può essere intesa come legittima espressione del margine di discrezionalità rimesso al legislatore e ribadendo, peraltro, il dovere del giudice comune di escludere la configurabilità del reato in presenza di condotte che si rivelino concretamente prive di ogni potenzialità lesiva. Cfr. Cost., 7 giugno 2019, n. 141 (punti 7 e 8 del *Considerato in diritto*).

[84] Di qui la declaratoria di inconferenza della censura sollevata con riferimento all'art. 2 Cost., atteso che la Corte ha escluso che l'esercizio libero ed intenzionale della prostituzione possa essere qualificata come una manifestazione del diritto inviolabile alla libertà sessuale. Cfr. Cost., 7 giugno 2019, n. 141 (punti 5 e ss. del *Considerato in diritto*).

[85] Sul mancato riferimento più esplicito, nella pronuncia in esame, alla dimensione sociale della dignità, v. A. Di Martino, *E' sfruttamento economico e non autodeterminazione sessuale,* op. cit.

[86] L'art. 41, secondo co., Cost. individua i limiti, di carattere imperativo, alla libertà di iniziativa economica privata, disponendo che: "*Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana*".

Corte costituzionale, sulla base di tale premessa, ritiene che l'attività prostitutiva non possa essere considerata una scelta pienamente libera e consapevole, neanche in assenza di coartazione, poiché inevitabilmente condizionata dalla compresenza di taluni fattori economici, sociali e relazionali[87]. Pertanto, deve ritenersi legittima sul piano costituzionale la scelta del legislatore italiano, scelta peraltro non esclusiva ma condivisa da altri ordinamenti come dimostra l'*excursus* storico-comparatistico della Corte, di voler inibire le condotte di coloro che agevolino, supportino o sfruttino in qualsiasi modo il circuito della prostituzione.

Ulteriore snodo di rilievo è rappresentato dalla sentenza n. 166/2025, concernente l'applicabilità della confisca allargata anche ai reati di minor entità. In particolare, la Corte costituzionale italiana ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione all'estensione, operata dal d.l. n. 159/2023 (c.d. decreto Caivano), della suddetta misura di sicurezza anche ai reati di lieve entità[88]. La misura, lungi dall'essere irragionevole o sproporzionata, si mostra compatibile con i principi costituzionali, a condizione che la sua applicazione avvenga in chiave restrittiva e nel pieno rispetto delle garanzie difensive riconosciute all'imputato[89]. In tale contesto, grava in capo al giudice un obbligo stringente di tenere in considerazione tutte le circostanze del caso concreto al fine di accertare la provenienza illecita dei beni. Solo espletando uno scrutinio rigoroso dei fatti e delle evidenze disponibili, il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e la tutela del diritto di proprietà di cui all'art. 42 Cost. risultano pienamente garantiti. In questa prospettiva, il ragionamento logico-giuridico della Corte si innesta in un confronto comparato con la giurisprudenza della Corte costituzionale federale tedesca[90], sua omologa con cui intrattiene un dialogo più intenso[91]. Quest'ultima offre un modello interpretativo "guida", funzionale ad orientare la corretta applicazione delle misure di sicurezza, la cui integrazione interattiva nel contesto nazionale si rivela funzionale alla piena attuazione di principi fondamentali sanciti nella Carta costituzionale.

A riprova dello stabile e fecondo dialogo intercorrente tra la Corte costituzionale italiana e quella tedesca depone la recentissima sentenza n. 10 del 2026[92], con cui la

---

[87] Si tratta, per l'appunto, di cause esogene o endogene che condizionano o limitano la libertà di autodeterminazione dell'individuo, riducendo in maniera drastica il ventaglio delle opzioni esistenziali. Cfr. Cost., 7 giugno 2019, n. 141 (punti 6 e ss. del *Considerato in diritto*).

[88] Cfr. Cost., 7 novembre 2025, n. 166.

[89] Cfr. Cost., 7 novembre 2025, n. 166 (punti 5 e ss. del *Considerato in diritto).*

[90] Cfr. BVerfG, 2 BvR 564/95, 14 gennaio 2004, paras. 94 ss.

[91] Cfr., in particolare, Cost., 7 novembre 2025, n. 166 (punto 5.6 del *Considerato in diritto).*

Alla luce degli studi empirico-statistici di P. Passaglia (*L'utilizzo del diritto comparato da parte della Corte costituzionale italiana*, op. cit.), e A. M. Lecis Cocco Ortu, (*The use of foreign precedents by the Italian Constitutional Court,* op.cit.), sembra possibile rilevare, nell'interazione tra la Corte costituzionale italiana e quella tedesca, l'emersione di forme significative di reciproco confronto ed influenza bi-direzionale tra i due ordinamenti giuridici.

[92] Per una puntuale analisi della pronuncia, v., almeno, A. Galluccio, *Guida "dopo" l'assunzione di stupefacenti: la Consulta salva l'art. 187 c.d.s., purché interpretato alla luce dei principi di proporzionalità e offensività.*

Consulta ha dichiarato la compatibilità dell'art. 187 co. 1 e 1-bis, d.lgs. n. 285 del 1992 (c.d. Nuovo codice della strada), come modificati dall'art. 1, co. 1, lett. b), nn. 1) e 2), l. n. 177/2024, a condizione che la relativa disciplina sia interpretata in senso restrittivo, nel rigoroso rispetto dei principi di proporzionalità ed offensività.

Le corti remittenti[93] censurano, in via principale, la disposizione nella parte in cui sembra attribuire rilevanza penale a qualsiasi condotta di guida successiva all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, prescindendo del tutto dal nesso eziologico tra assunzione della sostanza e l'effetto di alterazione. Una siffatta ricostruzione ermeneutica, pur sorretta dall'intento, di per sé meritevole, di massimizzare la tutela della sicurezza della circolazione stradale e, in astratto, non incompatibile con il principio di necessaria offensività del reato, si tradurrebbe tuttavia in una evidente ipertrofia dell'area del penalmente rilevante, integrando una violazione macroscopica del principio di proporzionalità.

Tale paradigma, affinatosi nella giurisprudenza del Tribunale costituzionale federale tedesco come protocollo argomentativo particolarmente preciso e razionale nei giudizi di conformità delle disposizioni normative alla Legge fondamentale[94], risulta ormai stabilmente acquisito al patrimonio metodologico-operativo della Corte costituzionale italiana. L'inclusione del principio di proporzionalità tra i parametri di scrutinio, accanto al principio di ragionevolezza, può dunque considerarsi un approdo consolidato, sebbene esso, in linea di principio, tenda ad essere declinato secondo

---

Corte cost. sent. 1 dicembre 2025 (dep. 29 gennaio 2026), n. 10, pres. Amoroso, red. Viganò, in sistemapenale.it, 2026, p. 167 ss.

[93] La pronuncia in esame trae origine da questioni di legittimità costituzionale sollevate da tre distinte ordinanze di rimessione, provenienti dai Gip dei tribunali di Macerata, Siena e Pordenone. Secondo i giudici remittenti, la disciplina riformata oggetto di censura si porrebbe in contrasto con taluni principi costituzionali: in particolare, il principio di ragionevolezza-proporzionalità di cui all'art. 3 Cost.; i principi di necessaria offensività e di tassatività o determinatezza del reato sanciti dall'art. 25, co. 2, Cost.; la finalità rieducativa della pena prevista dall'art. 27, co. 3, Cost.; nonché il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.

[94] In breve, si ripercorrerà la genesi del radicamento del principio di proporzionalità nel contesto tedesco, individuandone le ragioni in due elementi della cultura costituzionale germanica. In primo luogo, si rammenta l'origine tecnica dell'uso del principio di proporzionalità, ricondotta al diritto amministrativo prussiano dell'Ottocento. Nella seconda metà del secolo, nell'area tedesca, nonostante la prevalenza, sul piano ideologico-politico, di orientamenti statalisti, iniziano ad innestarsi elementi di liberalismo ed a diffondersi concezioni individualiste della libertà. Si afferma così la convinzione per cui la tutela degli individui rispetto ad interferenze particolarmente penetranti della pubblica amministrazione potesse essere efficacemente perseguita attraverso lo strumento dei ricorsi giurisdizionali. Il senso profondo del principio di proporzionalità viene racchiuso nella seguente formula coniata da *Fleiner,* nel 1912: «*La polizia non deve sparare ai passeri con i cannoni*» (cfr. F. Fleiner, *Institutionen des Deutschen Verwaltungsrechts*, Tübingen, 1912, 354). In secondo luogo, la pregnante influenza della filosofia idealistica e dell'etica materiale dei valori rappresenta l'altra caratteristica propria della cultura costituzionale tedesca, alla base del consolidamento di tale distintiva tecnica di bilanciamento. In questi termini e, più in generale, sul principio di proporzionalità quale principio di struttura migrato in altre culture costituzionali (seppur avente manifestazioni concrete diverse), cfr. A. Di Martino, *Circolazione delle soluzioni giuridiche e delle idee costituzionali,* op. cit., p. 824 ss.

assetti più dinamici ed elastici rispetto al modello tedesco. Anzitutto, tale canone impone all'organo giudicante lo svolgimento di uno scrutinio rigorosamente strutturato, articolato in una sequenza triadica, talora quadripartita, di verifiche[95].

Nel caso di specie, la disposizione in esame appare superare i primi due passaggi dello scrutinio, risultando preordinata al perseguimento di una finalità indubbiamente legittima e non essendo priva, in astratto, di idoneità rispetto al suo conseguimento[96]. Tuttavia, come rileva la Consulta, l'asserita costituzionalità della norma, per come interpretata dai giudici remittenti, si arresta dinanzi alle verifiche successive. Sotto il profilo della necessarietà, la disciplina, così come interpretata dai giudici *a quibus*, non si appalesa quale misura meno invasiva tra quelle idonee al perseguimento della finalità prefissata. In altri termini, secondo la Corte, sono agevolmente prospettabili soluzioni alternative atte a circoscrivere in modo più selettivo l'intervento punitivo, senza pregiudicare l'effettività della tutela della sicurezza della circolazione stradale.

Ancora più evidente è, peraltro, il difetto di proporzionalità in senso stretto: la presunta scelta di politica criminale adottata dal legislatore, volta a sanzionare il conducente che abbia assunto sostanze in qualsiasi momento anteriore alla guida, determinerebbe una compressione temporalmente indeterminata della libertà fondamentale di circolazione, concretandosi in un sacrificio eccessivo e non adeguatamente bilanciato degli interessi in gioco.

In tale fase del percorso argomentativo si rivela nuovamente decisivo il ricorso alla comparazione giuridica, che vale a suggellare l'impianto logico sin qui delineato. La Corte costituzionale italiana richiama espressamente la sentenza del Tribunale costituzionale federale tedesco[97], il quale ribadisce la necessità, ai fini della compatibilità della norma incriminatrice con il principio di proporzionalità, di accertare nel caso concreto una effettiva compromissione delle capacità di guida dell'interessato in conseguenza dell'assunzione di sostanze.

In esito alle considerazioni svolte, come puntualmente osserva la Consulta, l'unica interpretazione costituzionalmente conforme idonea a preservare la legittimità della disciplina censurata è quella informata al principio di proporzionalità, il quale vincola, tanto il legislatore quanto il giudice, a circoscrivere l'area della rilevanza penale ai soli casi in cui il soggetto si ponga alla guida in presenza di livelli di sostanze

[95] Precisamente, si compone di tre o quattro *steps* (a seconda che il primo e il secondo passaggio vengano accorpati): 1. Legittimità del fine perseguito da una misura normativa; 2. Idoneità della stessa a raggiungere il determinato fine (*Geeignetheit*); 3. Necessarietà della misura legislativa, ovvero «imposizione del mezzo più mite» (*Erforderlichkeit*); 4. Ponderazione o proporzionalità in senso stretto (*Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne*). Sovente, il Tribunale costituzionale federale tedesco canalizza la propria argomentazione in tale ultimo stadio espositivo. Esso impone di operare un bilanciamento tra l'interesse generale della collettività, che si intende tutelare tramite la misura legislativa in questione, ed il sacrificio che ne deriva al diritto fondamentale del singolo.

[96] Cfr. Cost., 29 gennaio 2026, n. 10 (punti 15 e ss. del *Considerato in diritto*).

[97] Cfr. BVerfG, 1 BvR 2652/03, paras. 19 ss.

stupefacenti ancora idonei ad incidere, quantomeno potenzialmente, sulle sue capacità psico-fisiche, così da determinare un concreto rischio per la sicurezza stradale[98].

In chiusura, si ritiene opportuno segnalare come la comparazione giuridica in materia penalistica, settore tradizionalmente sottratto alla dimensione dialogica e comparata a causa dell'ingombrante peso del principio di legalità[99], costituisca invero una risorsa preziosa in grado di arricchire la riflessione giuridica e corroborare l'argomentazione costituzionale[100].

Alla luce di quanto esposto, le cinque decisioni analizzate che esulano dall'ambito tematico del "fine vita" compongono un quadro nitido: la Corte costituzionale italiana ha ormai elevato l'argomento comparativo a elemento qualificante del proprio processo ermeneutico. Non un mero orpello retorico, non un richiamo ornamentale, ma un vero e proprio strumento di potenziamento del ragionamento logico-giuridico, capace di illuminare il nucleo duro dei principi supremi dell'ordinamento.

---

[98] Cfr. Cost., 29 gennaio 2026, n. 10 (punti 15 e ss. del *Considerato in diritto*).

[99] Sulla recente penetrazione dell'argomento comparativo nella giurisprudenza costituzionale in materia penale, v. P. Insolera, *Brevi note sul (crescente) uso giurisprudenziale della comparazione nel sindacato della Corte costituzionale sulle norme penali,* in R. Acquaroli, *et al.* (a cura di), La *giustizia penale tra ragione e prevaricazione. Dialogando con Gaetano Insolera*, Roma, 2021, p. 399 ss.

[100] Da ultimo, merita di essere al più segnalata, non potendo trovare in questa sede autonoma e più estesa trattazione, la sentenza n. 111 del 2023, concernente l'estensione della garanzia del "diritto al silenzio", quale corollario implicito del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., che offre un ulteriore indicativo riscontro della progressiva apertura della materia penalistica alla dimensione comparata. In tale pronuncia, la Corte costituzionale italiana, all'esito di un'articolazione ricognizione dell'assetto normativo e giurisprudenziale di riferimento, precisa la portata della garanzia, individuando nell'effettiva informazione della persona circa la facoltà di non rispondere una condizione imprescindibile per la sua concreta operatività e ravvisando, quale necessaria conseguenza della violazione di tale obbligo, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in assenza del prescritto avvertimento. In tale passaggio della motivazione, prende corpo un confronto dialogico con la Corte Suprema degli Stati Uniti d'America, attraverso l'esplicito richiamo alla celebre sentenza *Miranda v. Arizona* del 1966 (384 U.S. 436), nella quale erano state individuate, proprio a presidio del "diritto a non contribuire alla propria incriminazione", analoghe garanzie di carattere procedurale. Cfr. Cost., 5 giugno 2023, n. 111 (punti 3.5.2. e ss. del *Considerato in diritto*). Sulla pronuncia, si vedano i contributi di B. Sboro, *Il diritto al silenzio sui precedenti penali e gli obblighi informativi dell'autorità procedente. Nota a Corte cost., sent. n. 111 del 2023,* in *rivistaic.it*, 2023, p. 126 ss.; C. Morselli, *Corte costituzionale, sentenza ampliativa (revocabile) 5.6.23 n. 111 su diritto al silenzio dell'interrogato, omette il c.d. giudicato costituzionale e sovrappone "avvertimento" ad "ammonimento", art. 21 att./1.12.23*, in *federalismi.it*, 2023, p. 62 ss. È altresì da rilevare come, nella più recente sentenza n. 78 del 2026, affidata alla relazione del giudice Petitti, la Consulta italiana sia stata nuovamente adita in ordine alla possibilità di estendere le garanzie connesse al "diritto al silenzio", questa volta alla posizione dello straniero richiedente protezione internazionale, sottoposto a trattenimento presso un centro di permanenza per i rimpatri nel contesto del procedimento di convalida della relativa misura. Anche in tale frangente, la Corte si avvale del dialogo con la giurisprudenza statunitense, richiamata quale antecedente paradigmatico della tradizionale configurazione penalistica del "diritto al silenzio". Muovendo da tale originaria matrice, la Corte si confronta, in prospettiva comparata, con la possibilità di proiettarne le relative garanzie oltre i confini propri della materia penale, pervenendo, tuttavia, ad escludere tale estensione. Cfr. Cost., 14 maggio 2026, n. 78 (punti 6 e ss. del *Considerato in diritto*).

In tali pronunce, il dialogo interordinamentale diventa la lente attraverso cui la Consulta verifica la tenuta dei valori costituzionali. Un dialogo che radica, anziché minare, la struttura portante della tradizione costituzionale italiana.

5. Osservazioni finali: verso uno statuto epistemologico?

Giunti all'epilogo della trattazione, è possibile trarre alcune considerazioni conclusive. L'analisi condotta consente di ritornare sulle questioni preliminari sollevate in apertura e di chiarirne i termini. Le stesse mettono in evidenza due profili distinti, benché strettamente interdipendenti: da un lato, la configurazione che la comparazione giuridica può assumere nelle sentenze del Giudice costituzionale italiano e, dall'altro, il rilievo e il ruolo che tale pratica è destinata a svolgere nell'ambito dell'interpretazione costituzionale.

Precisamente, sul piano metodologico e sotto la dimensione morfologica-formale, si delinea la dicotomia tra comparazione implicita o sommersa e comparazione esplicita o manifesta. Quanto alla prima, le osservazioni che possono essere condotte, pur potenzialmente feconde, risultano tuttavia limitate, in quanto non possono trovare conforto in dati verificabili *ab externo* e rischiano, pertanto, di risolversi in mere illazioni dell'interprete[101], fatti salvi rari casi di evidenza indiscutibile[102].

Peraltro, come già rilevato, un'autorevole dottrina esclude che essa possa essere qualificata come comparazione giuridica propriamente detta[103]. Se si ha riguardo alla giurisprudenza più risalente della Consulta, che non ha costituito oggetto della presente indagine, appare in larga misura condivisibile la riflessione di quella dottrina che evidenzia la tradizionale riluttanza della Corte costituzionale italiana a fare uso esplicito dell'argomento comparativo, limitandosi, al più, a riferimenti isolati e non argomentati al diritto straniero[104]. Tuttavia, la riflessione accademica recente[105] ha segnalato un'inversione di tendenza di indubbia portata innovativa, che il presente studio contribuisce a corroborare. Le pronunce esaminate consentono, infatti, di apprezzare la consistenza di tale evoluzione e di coglierne gli sviluppi più significativi.

Pur essendo intervenuto con ritardo rispetto ad altre corti costituzionali e supreme, il confronto cooperativo con le proprie omologhe caratterizza oggi, con

---

[101] In questi termini, v. G. De Vergottini, *Oltre il dialogo tra le Corti, Giudici, diritto straniero, comparazione*, op. cit.

[102] V. *supra,* n. 16.

[103] In tal senso, v. G. De Vergottini, *Oltre il dialogo tra le Corti, Giudici, diritto straniero, comparazione*, op. cit. In questi termini si era espressa anche A. Sperti, *Il dialogo tra le corti costituzionali ed il ricorso alla comparazione giuridica nell'esperienza più recente,* in gruppodipisa.it, 2006, p. 153 ss. Tuttavia, l'Autrice è stata profetica nel prevedere un'apertura della Corte costituzionale italiana ad un dialogo e un confronto maggiormente consapevole con le altre corti.

[104] V. *supra,* n. 13.

[105] V. *supra*, n. 12.

particolare intensità, il percorso giurisprudenziale della Consulta[106]. Tale dialogo transnazionale non soltanto si rende progressivamente leggibile nel tessuto motivazionale delle decisioni, confermando così l'intensificarsi del ricorso alla comparazione esplicita, ma concorre ad informarne in modo autonomo e costitutivo la struttura argomentativa.

Sotto la dimensione teleologica-sostanziale, come rilevato in precedenza, si articola una polarizzazione tra un uso adesivo e un uso per differenziazione della comparazione giuridica.

Il primo sembra ricalcare, per analogia, lo schema funzionalista elaborato dai due giuristi tedeschi, Konrad Zweigert e Hein Kotz[107], imperniato sull'assunto secondo i cui i diversi ordinamenti giuridici predispongono soluzioni, pur differenti sul piano tecnico-giuridico, comparabili e dunque potenzialmente convergenti rispetto a problemi comuni. Di converso, l'uso per differenziazione della comparazione giuridica sembra richiamare, per affinità, l'approccio culturale concepito da Pierre Legrand[108], il quale sostiene l'irriducibilità ad unità delle diverse identità e tradizioni giuridiche.

Da quanto sin qui emerso, si è potuto osservare che la Corte costituzionale italiana ha adottato in modo considerevole entrambi gli approcci: quello adesivo, impiegato per manifestare la consonanza tra il diritto nazionale e le più ampie tendenze giuridiche globali, e quello per differenziazione, utilizzato per sottolineare la specificità culturale e giuridica propria della tradizione costituzionale italiana.

Con il profilo metodologico si intreccia inevitabilmente quello relativo al significato, all'impatto, al valore, al peso, al rilievo e al ruolo dell'argomento comparativo nelle decisioni dei Giudici costituzionali italiani. Sul punto la dottrina comparatistica ha elaborato un ventaglio di tesi, le quali, se considerate in sequenza, sembrano seguire un andamento a *climax* ascendente: dalle posizioni che ne negano qualsivoglia autonoma valenza giuridica sino a quelle che ne riconoscono una funzione significativa e, in taluni casi, strutturale nell'interpretazione costituzionale.

Gli approcci più critici considerano i richiami al diritto straniero alla stregua di meri ornamenti retorici[109], privi di una reale incidenza sul ragionamento costituzionale. Nelle sentenze del Giudice costituzionale italiano, tuttavia, l'argomento comparativo difficilmente sembra assolvere una tale funzione, poiché il modello di pronuncia[110], caratterizzato, in via di principio, da rigore espositivo, sinteticità e chiarezza, risulta alquanto incompatibile con un simile utilizzo.

---

[106] In tal senso, v. F. Duranti, *Giustizia costituzionale e comparazione,* op. cit., p. 823 ss.

[107] V. *supra*, n. 1.

[108] Cfr. almeno P. Legrand, *Le droit comparè,* Paris, 2015.

[109] In tal senso, v. A. Somma, *L'uso giurisprudenziale della comparazione nel diritto interno e comunitario*, op. cit., p. 289 ss.

[110] V. *supra,* n. 21.

Secondo una posizione intermedia, condivisa dalla dottrina maggioritaria[111], la comparazione giuridica viene invece impiegata quale espediente retorico di persuasione dialettica, cui il giudice costituzionale ricorrerebbe in una prospettiva contingente ed utilitaristica. Alla luce delle sentenze esaminate, appare evidente che la funzione persuasiva raramente esaurisce la portata della comparazione giuridica, la quale, in una pluralità di casi, assume, invero, un rilievo notevole nell'argomentazione costituzionale.

Secondo un altro filone interpretativo[112], l'argomento comparativo assolverebbe la funzione di legittimazione dell'organo di giustizia costituzionale dinanzi alle istituzioni interne ed alla comunità internazionale. Tuttavia, anche tale ricostruzione sembra connotare in misura maggiore gli organi giudicanti di vertice di recente istituzione, chiamati a presidiare carte costituzionali di nuova approvazione[113], tra i quali la Corte italiana non figura.

Infine, secondo una dottrina particolarmente influente[114], sebben minoritaria, la comparazione giuridica non dovrebbe essere relegata al rango inferiore di un semplice strumento a vocazione ispirativa e dalla funzione meramente ausiliaria, ma valorizzata sino ad aspirare all'inclusione nel novero dei canoni di interpretazione del testo costituzionale. In questa luce, l'analisi empirica delle pronunce di cui *supra* suggerisce che la Corte costituzionale italiana abbia effettivamente impiegato l'argomento comparativo in termini prossimi alla prospettiva da ultimo delineata, enfatizzandone appieno la centralità nell'attività di interpretazione-argomentazione costituzionale.

Sulla base di tali premesse, emerge con particolare evidenza la progressiva ed incontestabile penetrazione della comparazione giuridica nel processo decisionale della Corte costituzionale italiana: si può parlare, mutuando una metafora dal lessico statunitense, di una vera e propria *incorporation* nel processo interpretativo della Consulta. Il "fine vita" ha costituito lo *starting point* privilegiato di tale evoluzione,

---

111 In questi termini, cfr. almeno G. De Vergottini, *Oltre il dialogo tra le Corti, Giudici, diritto straniero, comparazione*, op. cit.; Id, *Comparazione e diritto costituzionale*, in nomos-leattualitaneldiritto.it, 2018, p. 17 ss.; P. Passaglia, *Il diritto comparato nella giurisprudenza della Corte costituzionale,* op. cit., p. 601 ss.; Id, *L'utilizzo del diritto comparato da parte della Corte costituzionale italiana.,* op. cit., p. 230 ss.; A. Oddi, *Handle with care. L'uso giurisprudenziale del diritto straniero: profili teorici e pratici,* in *Ars interpretandi,* 2016, p. 89 ss.

112 In questa direzione, cfr. D. De Lungo, *Comparazione e Legittimazione,* op. cit., p. 1 ss.; F. Duranti, *Corte, Corti, Parlamenti. Dialoghi costituzionali comparati*, in federalismi.it, 2020; Id, *Giustizia costituzionale e comparazione,* op. cit., p. 823 ss.

113 Il caso più noto è quello della Carta costituzionale sudafricana (*Constitution of the Republic of South Africa)*, entrata definitivamente in vigore nel 1996, e della correlata Corte costituzionale, istituita qualche anno prima. Quest'ultime rappresentano l'espressione più compiuta della fase di transizione e del processo di affrancamento dal preesistente regime segregazionista (*apartheid*) intrapreso dalla Repubblica del Sudafrica. In questo contesto transitorio, la Corte costituzionale sudafricana ha fatto un uso cospicuo dell'argomento comparativo, al fine di garantire al proprio organo giurisdizionale un riconoscimento all'interno della comunità degli Stati e dimostrare l'adozione di valori di matrice liberal-democratica. In tal senso, v. A. Sperti, *Il dialogo tra le corti costituzionali ed il ricorso alla comparazione giuridica nell'esperienza più recente,* op. cit., p. 159 ss.

114 In particolare, cfr. P. Ridola, *La giurisprudenza costituzionale e la comparazione,* op. cit.; A. Ruggeri, *Comparazione giuridica e certezza del diritto costituzionale*, op. cit.

offrendo alla Corte l'occasione di sperimentare e progressivamente affinare forme di comunicazione interordinamentale mature ed articolate. Tuttavia, come dimostrato dall'esame delle pronunce concernenti materie estranee alla fase terminale dell'esistenza, il paradigma comparativo non appare confinato ad un ambito tematico specifico. Al contrario, esso sembra ormai consolidarsi quale strumento trasversale e sistemico, capace di potenziare il ragionamento logico-giuridico, di far emergere la specificità identitaria dell'ordinamento italiano e di orientare la ricostruzione ermeneutica dei principi costituzionali in scenari radicalmente eterogenei. In un contesto globale segnato da una crescente avversione e ritrosia verso la comparazione giuridica, specie se si tiene presente l'ultimo sviluppo statunitense, l'Italia offre pertanto uno scenario di particolare interesse: la pratica comparativa presso la sua Corte costituzionale appare, infatti, ormai dotata di una consistenza e di una vitalità tali da non poter essere ricondotta a un fenomeno meramente episodico. Le pronunce sul "fine vita", in particolare l'ordinanza n. 207/2018 e la sentenza n. 135/2024, hanno assunto, in tale prospettiva, il valore di veri e propri canoni di un impiego consapevole e sistematico dell'argomento comparativo, successivamente ripreso e ulteriormente articolato con successo anche in altri ambiti di intervento della giurisprudenza costituzionale.

Precisamente, nella crescente sedimentazione della pratica comparativa è dato ravvisare il nucleo di uno statuto epistemologico dell'uso giurisprudenziale della comparazione giuridica. Con tale espressione non si intende postulare l'esistenza di un canone formalmente codificato né, tantomeno, di un metodo rigidamente predeterminato, bensì porre in evidenza il progressivo consolidarsi di una prassi dotata di una propria riconoscibile fisionomia metodologica, ormai sottratta alla dimensione dell'episodicità e dell'arbitrio e suscettibile, per ciò stesso, di assurgere ad oggetto di autonoma riflessione scientifica. In prospettiva futura si auspica che, sulla scorta di quanto già consolidato, la Corte costituzionale italiana prosegua nel perfezionamento del proprio approccio comparativo, rendendone sempre più trasparenti e sistematiche le modalità di impiego nel *corpus* motivazionale delle decisioni ed ampliando il già avviato confronto dialogico anche ad altri ordinamenti extraeuropei. Ciò non dovrebbe, ad ogni buon conto, tradursi nella predisposizione di discipline cogenti volte a circoscrivere o condizionare in qualsivoglia maniera l'esercizio del *comparative reasoning*. Vincolare l'organo giudicante entro coordinate prestabilite sarebbe non soltanto inammissibile, ma altresì controproducente: un dialogo incanalato entro confini previamente determinati rischierebbe di perdere autenticità, degradandosi a mero esercizio formale e retorico. Solo un confronto genuinamente libero ed avulso da vincoli prestabiliti può, in definitiva, valorizzare la comparazione giuridica quale strumento euristico e canone interpretativo, capace di guidare ed arricchire il ragionamento logico-giuridico e, per tale via, di affinare la qualità ed il rigore dell'argomentazione costituzionale, dischiudendo all'interprete un più ampio e consapevole orizzonte critico entro il quale cogliere le articolate dinamiche evolutive del costituzionalismo contemporaneo.

***

Abstract: The article examines the role of comparative law in recent Italian constitutional jurisprudence, drawing from "end of life" as a privileged starting point. The first section focuses on ordinance no. 207/2018 and judgment no. 135/2024, highlighting the constructive and critical use of comparative reasoning through engagement foreign legal experiences. The second section extends the analysis to other fields, including assisted reproduction and judicial remuneration, demonstrating how the Court employs interjurisdictional dialogue in order to consolidate constitutional principles and strengthen the cultural and identity specific features of the fundamental-law tradition within the domestic context. A potential epistemological statute of comparative law is outlined.

Keywords: Comparative Law – Italian Constitutional Court – End of Life – Judicial Reasoning – Interpretative Canon

***

Sara Martucci – Dottoressa in Giurisprudenza, Sapienza Università di Roma, (sara.martucci2@gmail.com)